

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

111° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 21
3 ^a - Affari esteri	» 22
4 ^a - Difesa	» 28
6 ^a - Finanze e tesoro	35
7 ^a - Istruzione	» 96
11 ^a - Lavoro	» 108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 116

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 3
10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 11

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 123
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 124
--------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 131
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 133
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 134

CONVOCAZIONI	Pag. 135
--------------------	----------

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

3^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 12^a Commissione

CONDORELLI

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione

DI LEMBO

Intervengono il ministro per gli affari sociali Bompiani e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzucconi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887)

FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438)

ZUFFA ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In via preliminare il senatore GUALTIERI chiede ai rappresentanti del Governo chiarimenti su talune questioni. Egli nel ricordare che le norme del decreto, più volte reiterato sono già in vigore da tempo, chiede che i rappresentanti del Governo ne illustrino gli effetti e cioè quanti sono i detenuti usciti dalle carceri in seguito alle suddette norme e se tale uscita sia stata generalizzata indipendentemente dall'accertato stato di salute. Il senatore Gualtieri chiede anche in quali strutture alternative siano stati accolti gli ammalati di AIDS in fase terminale posto che dei sedici centri clinici delle carceri, per carenze di

attrezzature, sembra che non ce ne sia neanche uno che possa svolgere tale funzione, così come non funzionano per mancanza di personale i due moderni centri clinici recentemente costruiti. Chiede ancora quanti siano i tossicodipendenti usciti dalle carceri in base alle norme del decreto all'esame, e se siano stati accolti in altre strutture, posto che a tal fine erano stati stanziati notevoli finanziamenti con leggi nazionali. Ritiene necessario che il Parlamento sia a conoscenza dell'attuazione data a tali leggi, anche perchè non risulta che sia stata creata neanche una struttura di accoglimento per malati di AIDS o tossicodipendenti.

Il senatore DIONISI, intervenendo in discussione generale, fa innanzitutto presente che l'esame del decreto è l'occasione per riflettere sugli effetti della legge n. 162 del 1990. Su un piano generale egli rileva difficoltà nel trovare punti di incontro a livello politico, dal momento che rispetto alla gravità del fenomeno c'è un pregiudizio ideologico, derivante dalla concezione che si ha dello Stato, della libertà degli individui e delle problematiche esistenziali. Le riscontrate differenze culturali politicizzano i problemi delle tossicodipendenze da sostanze stupefacenti; non così avviene per la dipendenza d'alcool e da fumo, nonostante che l'esperienza suggerisca che esiste una dipendenza sia da alcool, che provoca 30 mila morti l'anno, sia da fumo. Di tali ultime dipendenze peraltro non ci si preoccupa, nè si reprimono le campagne pubblicitarie in materia sottovalutandone gli effetti, mentre invece se il benessere dei cittadini fosse al centro delle preoccupazioni allora anche i problemi dell'alcoolismo e del tabagismo sarebbero presi in seria considerazione. Egli poi dichiara come da un approccio proibizionista sia passato ad uno antiproibizionista. Prima si illudeva, afferma l'oratore, che bastasse allontanare i consumatori dalle sostanze stupefacenti per risolvere il problema, poi ha preso coscienza che questa concezione proibizionista era connessa alla sua professione di medico che si sente frustrato nei confronti del tossicodipendente, di un paziente cioè certamente difficile. Dunque sulla base di una più approfondita riflessione dichiara di aver modificato la sua concezione, anche perchè da quanto risulta da testi scientifici sembra che non esistano danni reali per abuso di sostanze stupefacenti, peraltro consumate anche da nomi illustri della medicina. Il senatore Dionisi poi porta all'attenzione della Commissione le definizioni di farmacodipendenza da oppiacei e le varie fasi, dall'induzione alla fase intermedia fino alla fase delle ripetute disintossicazioni o della «porta girevole», così come riportate nel testo di Giovanni Cassano: «Psichiatria medica». Da tali nozioni scientifiche si ricava, a suo avviso, che la posizione di chi sostiene la forzosa necessità di avviare il tossicodipendente verso percorsi di disintossicazione presenta aspetti di astrattezza, come peraltro egli stesso aveva in passato sottolineato. Il senatore Dionisi poi contesta la letteratura di maniera che ha creato la figura del tossicodipendente delinquente. Ritiene che non sia così, dal momento che ci sono tanti esempi di persone che ricoprono importanti incarichi o svolgono una delicata attività professionale nonostante siano tossicodipendenti. Il senatore Dionisi riconosce comunque che sussistono comportamenti di piccola criminalità per il procacciamento di sostanze stupefacenti; tali comportamenti, tuttavia, a suo avviso, non raggiungono-

no livelli di pericolosità tali da richiedere politiche restrittive da parte dello Stato. Sulla base di tali riflessioni il senatore Dionisi ritiene che debba essere diverso l'atteggiamento nei confronti del tossicodipendente rispetto al quale sono ipotizzabili varie terapie, comprese quelle del trattamento con sostanze stupefacenti, dato che la multifattorialità della dipendenza comporta varie risposte. Ritiene che la legge n. 162 del 1990 non abbia prodotto risultati positivi e, dunque, nella sua illusione repressiva, è stata inefficace, come peraltro egli stesso aveva previsto. I giovani che si sono rivolti ai servizi sociali sono una esigua minoranza rispetto al 90 per cento di giovani che fa esperienza di droga; d'altra parte la percentuale di coloro che smettono di drogarsi a seguito della terapia dei centri di recupero è pari a quella di coloro che escono dall'esperienza della droga spontaneamente. Del resto egli rileva che il fatto stesso che con il decreto in esame si sia tentata una correzione della legge n. 162 dimostra che anche la cultura del Parlamento e del Governo comincia a modificarsi. Si è preso atto di un fallimento, ponendo le basi di un forte reclutamento del fronte antiproibizionista. Tra l'altro l'esperienza ha dimostrato l'impossibilità di definire scientificamente la dose media giornaliera, misura che lascia adito ad incertezza ed a dubbi come la modica quantità. Pur prendendo atto dello sforzo compiuto, egli rimane fortemente critico nei confronti del provvedimento, ritenendo che non possa evitarsi il referendum per ottenere la depenalizzazione senza peraltro che si affermi un diritto alla droga. Essa tuttavia va legalizzata dal momento che la legalizzazione, pur non risolvendo il problema, costituisce una soluzione più equa. È corretto, a suo avviso, che il medico prescriva le sostanze in questione come fa per altre patologie.

Il senatore MANARA ritiene che la problematica della tossicodipendenza avrebbe dovuto avere una sede autonoma di esame. Passando al merito del testo, ritiene che occorrerebbe introdurre, accanto alla nozione di dose media giornaliera, anche quella di dose massima giornaliera. Peraltro il testo prevede una forma di sanzione amministrativa comminata da una figura destinata a scomparire come il Prefetto ripetibile all'infinito: l'impianto punitivo della legge del 1990, ampiamente fallito, diviene così del tutto inefficace ai fini della dissuasione dall'uso di droghe. La prospettiva finale deve essere quella della legalizzazione dell'uso di droghe, e per il momento occorre attestarsi su una forma di trattamento sanitario volontario che deve integrarsi con una forma di trattamento sanitario obbligatorio, che abbia una valenza terapeutico-riabilitativa. Il trattamento obbligatorio non può essere escluso, in caso di turbative psico-comportamentali gravi del soggetto tossicodipendente e deve poter essere applicato anche in strutture private. La legalizzazione deve essere considerata lo sbocco finale, perchè solo essa può consentire una sostanziale diminuzione del prezzo degli stupefacenti, superando sia l'assurda scelta punitiva del carcere per i tossicodipendenti voluta da legislatore nel 1990, sia la prospettiva estremista della liberalizzazione completa. Sul piano politico, è necessario conoscere le reali motivazioni del cambiamento di linea operato dal Governo con il decreto in esame: si può sospettare che esso sia una sostanziale contropartita data ad

alcune forze politiche in cambio di scelte politiche che concernono ben altri problemi.

Il senatore MOLINARI ritiene che occorra chiedere al Governo una pausa di riflessione. In origine era stato emanato un decreto-legge che riguardava solo la fuoruscita dal carcere dei malati di AIDS; successivamente, in sede di reiterazione, sono state introdotte norme sulla obbligatorietà dei *tests* per le infezioni da HIV; infine sono state inserite, in una ulteriore reiterazione, norme di modifica sostanziale della legislazione sulla droga. Ognuno di questi problemi va invece esaminato separatamente nella sede idonea, che dovrebbe essere in gran parte dei casi la Commissione igiene e sanità. Per quanto riguarda la tossicodipendenza, ritiene che la legge del 1990 vada modificata non per svuotare le carceri, ma per una riflessione specifica sul suo sostanziale fallimento proprio ai fini della lotta alle tossicodipendenze. Nell'opinione pubblica si sta diffondendo sempre più la consapevolezza della necessità di passare ad un sistema antiproibizionistico, attraverso un percorso normativo che non potrà che essere complesso. Il decreto in esame peraltro, pur avendo abolito le sanzioni penali, mantiene un sistema punitivo pesante per il consumo di droghe; anche il concetto di dose media giornaliera non appare frutto di una scelta culturale chiara. Non si può esorcizzare la scelta antiproibizionista, i cui vantaggi sono stati evidenziati dal senatore Dionisi, per motivi elettorali; per affrontare questi problemi occorre invece una riflessione seria sui dati statistici, evitando di dare una idea demonizzante del tossicodipendente. La degradazione dei tossicodipendenti deriva infatti dai mezzi cui essi sono costretti a ricorrere per procurarsi le dosi di droghe; chi non ha problemi economici non si degrada affatto, pur essendo tossicodipendente. Occorre quindi che il legislatore faccia una scelta chiara tra proibizionismo ed antiproibizionismo tenendo presente il totale fallimento della scelta proibizionista operata nel 1990. Per quanto riguarda i malati di AIDS, il testo consente la fuoruscita dal carcere solo ai malati in fase terminale, concedendo un'ampia discrezionalità al magistrato negli altri casi, nei quali pure può manifestarsi una situazione di grave affezione; il limite dei 100 linfociti è eccessivo, e per i malati in questa situazione già provvedeva il codice di procedura penale. Sui *test* obbligatori, ritiene assolutamente necessario fare una riflessione specifica; peraltro non si comprende perchè il *test* deve essere obbligatorio solo per chi entra in carcere, e non anche per chi opera in determinati settori lavorativi: ma una volta intrapresa questa strada le conseguenze possono essere aberranti. In conclusione ribadisce la necessità di disporre di sedi specifiche di esame per ogni problema.

Il senatore BODO ritiene che il decreto-legge in discussione non avrà efficacia, come non ne ha avuta alcuna la legge del 1990 e ben scarsa la legge del 1975. Occorrerebbe infatti partire, nel costruire la nuova disciplina in tema di tossicodipendenze, dall'assunto che il drogato è persona malata, da curare non certo in carcere, ma in idonee strutture pubbliche, che purtroppo mancano.

Bisogna poi tener presente che tale carenza dell'intervento pubblico si è ulteriormente evidenziata dopo l'entrata in vigore del testo

unico del 1990 che ha, di fatto, condizionato l'uscita dal carcere della maggior parte dei detenuti i quali siano anche tossicodipendenti alla loro sottoposizione ad un trattamento socio-riabilitativo, trattamento che viene ad essere, dunque, sostanzialmente obbligatorio.

Passando ad alcuni specifici punti della normativa, il senatore Bodo esprime tutte le sue riserve in ordine alla possibilità di detenere droga in quantità tripla rispetto a quella precedentemente consentita senza incorrere in sanzioni penali: si rischia così di rendere ancora più labile la distinzione tra il presunto consumatore ed il presunto spacciatore. Inoltre, se vi era una norma nel testo unico del 1990 che doveva essere rivista, questa era l'articolo 73, che contiene - al comma 5 - una ipotesi di reato fortemente attenuata per i fatti «di lieve entità», locuzione questa estremamente indeterminata e la cui applicazione ha conosciuto molte oscillazioni nella pur giovane giurisprudenza applicativa. Si deve infatti tener presente che - in virtù di tale diminuzione - l'arco delle pene detentive previste dall'articolo 73 è amplissimo, e spazia da sei mesi a ventidue anni di reclusione.

Prende successivamente la parola la senatrice BETTONI BRANDANI, sottolineando anzitutto la grande attenzione con cui l'opinione pubblica segue i due principali problemi - AIDS e tossicodipendenza - che formano oggetto del provvedimento e riguardano vasti strati della popolazione.

Occorre, a suo avviso, evitare qualsiasi trionfalismo in ordine ai risultati conseguiti con la legge del 1990, la quale ha principalmente portato all'incarcerazione di un gran numero di tossicodipendenti: anche l'accresciuto afflusso ai programmi di recupero, su cui ha posto l'accento il senatore Ruffino, deve essere considerato tenendo conto che tali programmi, per reclusi per fatti di droga che siano anche tossicodipendenti, rappresentano l'unica alternativa alla detenzione. Bisognerebbe, semmai, aver riguardo all'esito dei trattamenti il cui successo dipende in massima parte - come è noto - dalla propensione psicologica del soggetto a liberarsi dalla schiavitù della droga.

Resta comunque evidente l'incongruità di un approccio di tipo criminale alla tematica della tossicodipendenza, considerato che per altri fenomeni sociali assimilabili, come l'alcolismo, un simile orientamento non è stato assolutamente mai preso in considerazione.

Sul piano tecnico le norme del decreto-legge - che pur rappresenta un timido passo nella giusta direzione - lasciano molti dubbi: con la triplicazione della quantità di sostanza di cui è consentito il possesso senza incorrere in sanzioni penali si rischia, fra l'altro, di incentivare il piccolo spaccio e di reprimere invece con maggior durezza i consumatori di droghe leggere, per i quali non è configurabile una dose media giornaliera personalizzata in funzione della tolleranza individuale.

D'altra parte anche una politica incentrata sulla obbligatorietà dei trattamenti di recupero, in una visione esclusivamente medica del problema, è destinata a fallire: infatti più ancora che la dipendenza farmacologica, ciò che si deve vincere è la propensione psicologica del soggetto che deriva spesso da fattori sociali e personali oggettivi. Occorrerebbe invece muoversi in una logica di prevenzione e di cura,

con l'intento di dare ad ogni singola persona con problemi di droga una risposta individualizzata.

Quanto ai provvedimenti per i malati di AIDS e gli altri affetti da HIV ristretti negli istituti penitenziari, la soluzione ibrida adottata dal decreto in merito alla effettuazione obbligatoria di *test* per l'accertamento dell'infezione è ambigua e pericolosa, soprattutto in quanto rimette, in sostanza, all'arbitrio del direttore del carcere se sottoporre o meno al *test* un detenuto al fine di evitare pericoli per la salute degli altri reclusi. Bisogna infatti tener presente che una scelta nel senso della obbligatorietà dell'esame comporta costi elevati a fronte di un valore predittivo molto scarso; recenti studi epidemiologici hanno dimostrato che per un periodo tutt'altro che breve (in media quattordici settimane dal momento dell'infezione) il risultato dell'esame può essere negativo pur trovandosi il soggetto nella fase di massima contagiosità quella, cioè, in cui il virus si riproduce più rapidamente: occorrerebbe, al contrario, adottare provvedimenti concreti ed utili, come ad esempio la distribuzione di siringhe sterili nelle strutture penitenziarie.

Il senatore GUALTIERI si sofferma in primo luogo sulla infelicissima scelta operata dal Governo affastellando nel decreto-legge in discussione una congerie di provvedimenti tutti importanti ma assolutamente eterogenei: la conseguenza è che a ventiquattro giorni dalla pubblicazione del testo non si è ancora esaurita neppure la fase della discussione generale nelle Commissioni riunite. Stando così le cose è bene che l'Esecutivo prenda seriamente in considerazione l'ipotesi di smembrare il decreto almeno in due parti, in modo - se non altro - da non innestare sul corpo del provvedimento *omnibus* incentrato sul trattamento dei malati di AIDS detenuti anche una tematica difficile e dibattuta, come quella della revisione del testo unico sugli stupefacenti del 1990. D'altra parte un richiamo al Governo per assicurare l'unitarietà del contenuto dei provvedimenti d'urgenza è venuto di recente dallo stesso Presidente del Senato, sia in Assemblea che con una lettera al Presidente del Consiglio.

Inoltre bisogna tenere presente che il decreto-legge riproduce in gran parte il testo di altri provvedimenti, decaduti ma ampiamente discussi in sede di Commissione giustizia; aggiungervi altri argomenti significa riaprire anche quei problemi su cui si era raggiunto, a fatica, un orientamento comune.

Passando alle provvidenze per i detenuti affetti da HIV - il numero dei quali si può stimare dalle seimila alle ottomila unità, senza contare i seicento colpiti da ARC e i quattrocento in fase di AIDS conclamato - il senatore Gualtieri ne pone in risalto la sostanziale inutilità, nella perdurante assenza di strutture idonee per la cura e l'assistenza di tali persone, dentro come fuori degli istituti penitenziari: eppure una legge del 1990 aveva stanziato ben 2.200 miliardi per realizzare interventi finalizzati alla lotta all'AIDS.

Inoltre si deve sottolineare l'incongruenza del mantenimento di un Servizio sanitario penitenziario distinto da quello nazionale, con evidenti sprechi nella allocazione e nell'impiego delle risorse.

Per quanto attiene poi alla obbligatorietà o meno degli esami per l'accertamento dell'infezione ricorda che lo stesso Presidente del

Consiglio ha di recente preso posizione a favore del *test* obbligatorio in tutte le comunità - come quelle carcerarie - che possono presentare aspetti di particolare rischio, e ciò in ragione della prevalente esigenza di tutela della salute della collettività.

In conclusione il senatore Gualtieri rinuncia, per il momento, a svolgere le proprie argomentazioni sulla materia inerente la revisione della legge n. 162 del 1990, nell'auspicio che il Governo voglia accedere al suo invito e inserire tali norme in un disegno di legge sul quale sia possibile discutere con la dovuta ponderazione.

Interviene brevemente il relatore COCO per ricordare come - già all'indomani della approvazione in Commissione del precedente decreto-legge in materia, poi decaduto perchè non esaminato dall'Assemblea - il ministro della Sanità gli avesse preannunciato telefonicamente un provvedimento volto a disciplinare tutta la materia dello *screening* obbligatorio per l'accertamento della infezione da HIV. Non lieve è stata dunque la sua sorpresa nel riscontrare che, nel nuovo decreto-legge, erano state nuovamente inserite le norme concernenti l'effettuazione degli esami solo nell'ambito della popolazione carceraria.

Il ministro BOMPIANI fa presente che nella prossima settimana si troverà a Parigi per trattare dei problemi della droga e dell'AIDS con esponenti del Governo francese. Ritiene pertanto necessario fare alcune precisazioni nella seduta odierna in ordine a questioni sollevate nel corso del dibattito finora svoltosi. Dopo aver rilevato la necessità di dare la precedenza a valutazioni di ordine tecnico, superando qualsiasi pregiudiziale politica, il ministro Bompiani fa presente che le sue funzioni sono solo di coordinamento ed esulano dalle competenze di natura esclusivamente sanitaria, o esclusivamente giuridico-penale: nell'ambito del Governo si è svolto su questi temi un dibattito e la posizione finale assunta è il risultato di una mediazione. Ricorda quindi che nella scorsa legislatura aveva presentato, unitamente ad altri senatori del Gruppo della Democrazia Cristiana, un disegno di legge sulle tossicodipendenze, che non fu mai ritirato, e che operava scelte in parte diverse da quelle poi trasfuse nella legge n. 162 del 1990. Non ha senso, però, parlare di fallimento di quella legge, perchè in tutti i paesi si tiene un dibattito continuo sugli effetti della legislazione antidroga. Sottolinea che la Conferenza di valutazione, prevista dalla stessa legge del 1990, si terrà alla scadenza prevista, e che in quella sede si dovrà fare una valutazione specifica anche insieme ad esponenti della comunità scientifica. Gli attesi effetti sociali della legge n. 162 sono stati però finora largamente disattesi. Il Ministro degli interni ed il Ministro degli affari sociali hanno ottemperato ad altri soggetti istituzionali la cui partecipazione è pure necessaria per determinati procedimenti. Ritiene però necessario segnalare alcuni risultati importanti, come la realizzazione del Centro di Sollicciano. Si registrano invece ritardi nella destinazione a fini sociali di ricovero e riabilitazione di edifici demaniali, per i quali occorre un intervento di una Commissione sedente presso il Ministero dei Lavori pubblici. Il decreto in esame realizza peraltro l'importante obiettivo della unificazione dei fondi e di

un unico procedimento che affida le competenze per l'erogazione delle somme alla Commissione nazionale antidroga, mentre il decreto ministeriale contenente i criteri per l'erogazione di fondi ai privati è già in corso di pubblicazione, e ciò consentirà finalmente un sollecito intervento. Per i beni demaniali nel decreto si prevede una forma di intervento sostitutivo del Consiglio dei Ministri. Grazie al decreto è altresì possibile attivare il nucleo di valutazione degli interventi, che opererà superando i vecchi criteri burocratici. L'articolo 14 consente poi di poter disporre finalmente di personale stabile nei SERT, che dovrebbero essere 600, mentre ne sono stati attivati finora solo circa 300. Per quanto riguarda le tossicodipendenze, sottolinea che il concetto di modica quantità di stupefacenti, introdotto dalla legge n. 685 del 1975, era stato aspramente criticato da molti magistrati. Vi era una giurisprudenza oscillante, e talvolta per modica quantità si intendeva la quantità necessaria per rifornire ben dieci persone. Invita i componenti delle Commissioni a prendere visione delle difformi sentenze emanate in materia nel corso della vigenza della legge del 1975, che portarono alla presentazione di una serie di disegni di legge, anche da parte del Gruppo del PCI. Ricorda quindi di aver proposto l'introduzione della nozione di dose giornaliera già nella scorsa legislatura; la dose è la quantità media assunta e non è il fabbisogno personale, e pertanto può variare nei casi singoli, ed anche in sede legislativa può essere previsto che sia ricompresa tra un minimo ed un massimo. Sottolinea quindi che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 333 del 1981, ha riconosciuto la costituzionalità della legge del 1990. La condizione di tossicodipendenza è accertabile a seguito di esami, richiedibili anche dagli interessati; peraltro la Corte Costituzionale ha riconosciuto il potere del giudice ordinario di disapplicare il decreto ministeriale che prevede le quantità. Del resto, anche la giurisprudenza prevalente sotto la vigenza della legge n. 685 del 1975, era arrivata a definire in tre dosi la modica quantità di stupefacenti. La legge n. 162 conteneva una presunzione di spaccio quando il soggetto era sorpreso con una dose superiore a quella personale, mentre il decreto in esame prevede che lo spaccio debba essere provato. È peraltro vero che a causa di questa innovazione il compito delle forze dell'ordine è più difficoltoso. Raccomanda infine alle Commissioni di effettuare una valutazione serena di tutti gli aspetti del decreto, che mira a dare una risposta sociale al problema delle tossicodipendenze, concentrando l'attenzione sulle strutture di accoglienza e di recupero, ferma restando la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
GOLFARI

Interviene il ministro dell'ambiente Carlo Ripa di Meana.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Cutrerà ed altri: Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, nn. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (382)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (500)

Molinari e Maisano Grassi: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e attuazione della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (626)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il testo da lui predisposto sulla base dell'incarico conferitogli nella seduta del 24 novembre 1992, soffermandosi sulle questioni principali che non hanno trovato soluzione in seno al Comitato ristretto. Vi è innanzitutto il problema delle delocalizzazioni, problema di cui è stata evidenziata l'urgenza e l'importanza, ma rispetto al quale sembra delinearsi la necessità di una trattazione a carattere globale nel quadro di un provvedimento autonomo, adottando eventualmente in questa sede un ordine del giorno che impegni il Governo ad operare proficuamente nell'ambito della legislazione vigente. Quanto all'informazione alla popolazione, nella piena garanzia della tutela del segreto industriale, è previsto l'invio di una scheda da parte del fabbricante alle autorità competenti e la successiva pubblicazione di informazioni filtrate dalle medesime e conformi a quelle

prescritte dalle direttive comunitarie. La procedura istruttoria, poi, è stata semplificata prevedendosi l'eliminazione di gran parte dei concerti e l'affidamento di compiti di grande rilevanza ad una Commissione interministeriale in cui sono rappresentate tutte le istanze amministrative interessate. La notifica alle autorità centrali e la dichiarazione alle regioni già previste dal D.P.R. n. 175 del 1988 sono confermate, come pure la possibilità per il fabbricante di iniziare l'attività decorso un congruo termine dall'invio della perizia giurata o dell'autocertificazione.

Vi è poi il problema del personale tecnico da impegnare nelle istruttorie: nel testo elaborato si prevede la costituzione di una apposita segreteria tecnica, ma nel frattempo il Ministro dell'ambiente ha avanzato l'ipotesi - da lui condivisa - dell'utilizzazione in regime di convenzione dell'ENEA-DISP, che dispone il personale altamente qualificato e attualmente sottoutilizzato. Quanto ai piani di emergenza, nel testo predisposto essi sono attribuiti alla competenza del prefetto, ma i relativi oneri sono posti a carico del fabbricante; tale impostazione potrebbe dar luogo ad un ulteriore dibattito, come pure va approfondita la questione delle funzioni ispettive.

Si sofferma infine sul problema dell'esclusione delle imprese petrolifere dal campo di applicazione del D.P.R. n. 175, resa possibile dall'attuazione dell'articolo 17 della legge n. 9 del 1991: in proposito occorrerà effettuare un approfondimento soprattutto alla luce dei profili di corretta attuazione delle direttive comunitarie sui rischi industriali.

Si apre quindi un dibattito in cui interviene preliminarmente il senatore PIERANI, ricordando come nel comitato ristretto si fosse convenuto di affidare alle Commissioni riunite la soluzione del nodo relativo alle delocalizzazioni. A nome del suo Gruppo si pronuncia per uno scorporo soltanto parziale della suddetta tematica: il provvedimento in esame dovrebbe infatti farsi carico delle delocalizzazioni limitatamente alle sole imprese esistenti, diversamente costrette a cessare l'attività. Sul piano delle procedure, poi, ritiene che dovrebbe affermarsi il principio dell'autocertificazione, col vantaggio di dare certezze al fabbricante e di alleggerire i compiti della pubblica amministrazione.

Propone, quindi, che, effettuata una scelta relativamente alle delocalizzazioni, il provvedimento torni in comitato ristretto per un esame dettagliato dell'articolato predisposto dal presidente Golfari.

Il senatore PARISI Vittorio chiede che le Commissioni riunite si pronuncino in senso favorevole all'ipotesi di discussione della tematica delle delocalizzazioni nel quadro dei disegni di legge in titolo. Anche il settore nucleare e quello petrolifero, poi, andrebbero ricondotti nell'ambito della normativa sui rischi industriali, mentre l'orientamento industrialista dell'ENEA-DISP depone, a suo parere, contro l'ipotesi di una sua utilizzazione a fini istruttori.

Il senatore ANDREINI auspica che il problema delle delocalizzazioni non intralci la celere approvazione delle norme sui rischi industriali:

grava sul Governo l'onere di reperire una adeguata copertura finanziaria che consenta poi di prendere proficuamente in esame anche la questione delle delocalizzazioni.

La senatrice PROCACCI preferirebbe inserire la tematica delle delocalizzazioni nel testo in esame, considerato anche che non sempre esse comportano oneri rilevanti: l'adozione di un ordine del giorno da parte delle Commissioni riunite non le appare comunque strumento adeguato, a fronte di esigenze impellenti che spesso provengono dallo stesso mondo industriale. È comunque urgente provvedere alla effettiva attuazione della direttiva comunitaria sui rischi industriali, anche alla luce della procedura di infrazione avviata contro l'Italia. Il controllo sugli impianti a rischio, poi, dovrebbe estendersi anche alla fase della progettazione; quanto all'informazione alla popolazione, nel suo ambito deve essere riconosciuto il giusto ruolo alle associazioni ambientaliste, mentre il ricorso contro il decreto del Ministro dell'ambiente non deve, a suo avviso, sospendere l'applicazione di misure di sicurezza. La prospettata convenzione con l'ENEA-DISP, infine, le desta qualche preoccupazione, considerata la necessità di una riqualificazione del personale e l'opportunità, d'altra parte, di un maggior pluralismo quanto alle organizzazioni scientifiche coinvolte nell'istruttoria.

Il senatore PERIN ritiene che la tematica delle delocalizzazioni vada accantonata, in carenza delle necessarie risorse finanziarie; va invece valorizzato l'aspetto del riciclaggio dei rifiuti. Gli organismi scientifici istruttori, poi, devono essere incaricati anche dello svolgimento di attività di consulenza alle imprese; la peculiare dipendenza energetica dell'Italia dall'industria petrolifera, infine, comporta la necessità di escludere tale settore dal campo di applicazione della normativa sui rischi industriali.

Il senatore PAIRE paventa i rischi di allarmismo connessi ad un'informazione della popolazione non sufficientemente oculata, nonchè i rischi occupazionali collegati alla questione delle delocalizzazioni, questione che necessita, comunque, una previa stima da parte del Governo delle risorse finanziarie disponibili. La semplificazione delle procedure è un'esigenza da privilegiare, atteso l'attuale stato di inadempienza nei confronti delle Comunità europee in cui si trova l'Italia a causa dei ritardi burocratici connessi alle istruttorie; va perciò adottato il sistema dell'autocertificazione e va perseguito un miglior utilizzo del personale, evitando di gravare la finanza pubblica di ulteriori oneri. Tra le competenze delle varie amministrazioni interessate alla materia, comunque, quella del Ministero dell'ambiente non deve assumere prevalenza.

Interviene il ministro dell'ambiente RIPA DI MEANA, il quale riconosce che le procedure sui rischi industriali previste dalla normativa vigente sono estremamente farraginose: appena cinquanta-cinque istruttorie sono state avviate in quattro anni e nessuna è stata conclusa, mentre ben otto incidenti industriali di rilievo si sono verificati in appena un anno. Il Governo concorda con le linee di fondo

del testo elaborato dal Presidente, auspicando una celere conclusione dell'*iter* dei provvedimenti in titolo: la nuova normativa consentirà di portare a termine le istruttorie arretrate e di avviare rapidamente quelle relative alle nuove imprese. La scelta dell'ENEA-DISP a supporto dell'attività del Ministero è motivata dall'elevata qualificazione professionale del suo personale, oltre che dall'intento di evitare in tal modo eccessivi aggravii alla finanza pubblica; l'ipotesi dell'istituzione di una segreteria tecnica, invece, desta perplessità, comportando la creazione di una struttura parallela a quella ministeriale che va invece *adeguatamente rafforzata*.

Il Ministro condivide, poi, l'opinione della senatrice Procacci, favorevole ad un maggior coinvolgimento delle associazioni ambientaliste, e sollecita l'abrogazione della norma contenuta nell'articolo 17 della legge n. 9 del 1991 che consente di sottrarre l'industria petrolifera alla disciplina sulla prevenzione dei rischi industriali.

Si sofferma, quindi, brevemente sulle misure relative al traffico nella laguna veneta, sottolineando come esse siano estremamente graduali e non pregiudichino gli approvvigionamenti nazionali; quanto alla questione del rifiuto dell'ACNA di assoggettarsi alla valutazione d'impianto ambientale, il Ministro dichiara di essere in procinto di investire del merito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conclude affermando che il problema delle delocalizzazioni non può essere affrontato con l'adozione di un ordine del giorno da parte delle Commissioni riunite, ma richiede, invece, l'approvazione di un autonomo provvedimento da discutersi parallelamente a quelli in titolo.

Il presidente GOLFARI propone, quindi, che il seguito della discussione congiunta sia rinviato ad altra seduta e che il comitato ristretto riprenda i suoi lavori fin dalla prossima settimana.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 14,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

75^a Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Pisicchio.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi

Pecchioli ed altri: Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116)

Chiarante ed altri: Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244)

Compagna ed altri: Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354)

Zamberletti ed altri: Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432)

Scevarolli ed altri: Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467)

Bono Parrino ed altri: Norme sulla elezione diretta del sindaco (596)
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MARCHETTI ricorda preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 73 del Regolamento del Senato stabilisce che i disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono innanzitutto annunciati all'Assemblea. Non gli risulta che per il disegno di legge n. 940 si sia, a tutt'oggi, provveduto a tale annuncio. Protesta

quindi per la sua assegnazione alla Commissione e per l'inserimento all'ordine del giorno e chiede che la relazione introduttiva sia rinviata. L'annuncio all'Assemblea ha infatti lo scopo di informare tutti i senatori della presentazione di un nuovo disegno di legge: la sua omissione costituisce, pertanto, una violazione dei diritti dei senatori.

Il senatore PONTONE si associa alle dichiarazioni del senatore Marchetti e chiede il pieno rispetto delle procedure regolamentari.

Il presidente MACCANICO precisa che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione il 2 febbraio. Il rilievo formulato dal senatore Marchetti, che sarà sua cura rappresentare al Presidente del Senato, riguarda l'applicazione di una norma regolamentare su cui la Commissione non ha alcuna competenza. Sarebbe stato opportuno, comunque, esprimere questa eccezione già al momento dell'inserimento del disegno di legge n. 940 all'ordine del giorno. Non ritenendo che lo svolgimento della relazione possa in alcun modo pregiudicare i diritti dei parlamentari conferma l'ordine dei lavori già stabilito e, non essendovi altre osservazioni, dà la parola al senatore Riviera.

I senatori COSSUTTA, MARCHETTI e PONTONE abbandonano l'Aula della Commissione in segno di protesta.

Il relatore RIVIERA, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 940 è il risultato di un dibattito molto ampio che si è svolto alla Camera, osserva che sarà indispensabile un esame molto accurato, da parte della Commissione, delle diverse proposte in esso contenute, anche tenendo presente che il testo è risultante da ben 18 disegni di legge originariamente presentati nell'altro ramo del Parlamento.

Sottolinea che obiettivo principale della riforma del sistema elettorale dei comuni e delle province è quello di garantire una maggiore governabilità di tali enti nella consapevolezza dei problemi che si sono registrati in questo campo soprattutto negli ultimi anni.

Descrive quindi il contenuto del disegno di legge, precisando che all'articolo 1 vengono definiti nuovi parametri per la composizione del consiglio comunale e la distinzione tra ruolo del sindaco e quello di presidente del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti. All'articolo 2 viene stabilita la non rieleggibilità per la terza volta della stessa persona alla carica di sindaco e di presidente della provincia, mentre all'articolo 3 viene elevato in modo significativo il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Di grande rilievo, anche con riferimento al quesito referendario pendente su questo punto, sono i successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 8 che regolano specificamente le modalità di elezione di sindaco e consiglio comunale per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti e per quello con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e di presidente della provincia e del consiglio provinciale. Sottolinea, a questo proposito, l'incongruenza di prevedere, come si fa all'articolo 5, la possibilità di eleggere un sindaco cui non faccia riscontro una corrispondente maggioranza nel consiglio comunale. Il problema si

pone esclusivamente per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e su di esso occorrerà riflettere con grande attenzione. Condivisibili sono invece i sistemi previsti per i comuni minori e per le province. Anche sui meccanismi del ballottaggio sarà opportuno compiere un adeguato approfondimento, specialmente in relazione all'ipotesi della partecipazione di un terzo candidato.

Dopo essersi soffermato brevemente sulle norme, contenute al capo II, concernenti le competenze degli organi comunali e provinciali e su quelle di cui al capo III, relative allo svolgimento delle campagne elettorali, il relatore Riviera riferisce sulle disposizioni di carattere transitorio e finale, a proposito delle quali indica la opportunità di fare in modo che non si svolgano più elezioni con il sistema attualmente vigente, procedendo, se necessario, al rinvio delle consultazioni elettorali previste per scadenze che dovessero precedere l'approvazione della riforma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 12,30)

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che in questa seduta è stata completata l'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore COVATTA fa presente che il testo unificato da lui predisposto è scaturito da dieci diverse iniziative parlamentari, ben nove delle quali hanno un carattere complessivo, affrontando diversi aspetti: dalla disciplina del finanziamento, alle fondazioni, alle campagne elettorali, ad alcuni profili statutari di queste organizzazioni. Il testo unificato stesso non poteva quindi che rispecchiare questa completezza, operando le necessarie scelte e tenendo conto delle indispensabili compatibilità e dei problemi di copertura. Era sua volontà anche acquisire il più vasto consenso politico. Ringraziando i colleghi per il contributo prestato nel corso della discussione, ma lamentando invece certe malevole interpretazioni della stampa, avverte che gli emendamenti dei Gruppi democratico cristiano e PDS si sono da ultimo orientati in favore di un contenuto più ridotto, operando una sorta di stralcio rispetto alle stesse iniziative originarie. È quindi inutile, da parte del relatore, insistere ancora con una proposta più ampia ed ambiziosa. D'altra parte si deve constatare come gli emendamenti del Gruppo DC valorizzino le fondazioni, come d'altronde accadeva anche nella sua proposta; una chiarificazione è intervenuta anche in merito al divieto di contribuzioni da parte delle persone giuridiche, pur in un senso non condiviso dal relatore. Rimangono certamente altre questioni da dirimere, ma egli reputa opportuno rinunciare a svolgere il mandato di relatore, rimanendo però disponibile a contribuire con spirito costruttivo al seguito dell'esame. Ritira di conseguenza il testo unificato da lui elaborato.

Il senatore MAZZOLA ritiene necessario individuare una soluzione adeguata alla controversa questione del finanziamento dei partiti: questi, infatti, devono poter svolgere, con i mezzi opportuni, il loro legittimo ruolo, senza interferenze patologiche tra politica e attività economiche. In ogni caso, va censurato l'uso improprio e strumentale dell'informazione giornalistica, volto - tra l'altro - a travisare e manipolare talune dichiarazioni rese senza alcun intento polemico, ingenerando il dubbio che la Commissione non stia lavorando in modo impegnato e rigoroso. Il dissenso politico manifestato nei confronti del testo proposto dal relatore non deve essere interpretato come espressione di sfiducia verso il senatore Covatta, ma come contributo costruttivo a ricercare una soluzione soddisfacente. Gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo democratico cristiano, infatti, tengono conto della impegnativa elaborazione condotta dal relatore e presuppongono anche la rinuncia a talune proposte formulate originariamente dalla medesima parte politica. Invita il relatore, pertanto, a proseguire nel suo lavoro, eventualmente aggiornando il testo già presentato anche in considerazione degli emendamenti proposti dalle diverse componenti parlamentari. Rinnova infine la sua stima personale nei riguardi del senatore Covatta.

Il presidente MACCANICO esprime profonda gratitudine al relatore Covatta, che si è assunto un impegno gravoso, anche per il particolare significato politico della discussione in corso. Il testo in esame, peraltro, esige una continua elaborazione, nella quale sono inevitabili momenti

di riconsiderazione in ordine a talune delle soluzioni prospettate. Non vi è dubbio, altresì, che gli emendamenti presentati dai maggiori Gruppi parlamentari modifichino l'impostazione originaria: cionondimeno appare quanto mai opportuno che il senatore Covatta prosegua nel tentativo di pervenire ad una soluzione che registri il più ampio consenso. Il proposito della Commissione, infatti, è quello di fornire uno strumento normativo più congruo per assicurare il corretto svolgimento delle attività dei partiti politici.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si associa alla richiesta, rivolta al senatore Covatta, di confermare il suo impegno in qualità di relatore.

Il senatore PONTONE, nel sottolineare che l'opera svolta dal relatore Covatta è stata persino improba, rileva che tale difficoltà è stata alimentata dall'atteggiamento incerto e dilatorio assunto dal Gruppo della democrazia cristiana. Gli emendamenti da ultimo presentati da tale parte politica e dai senatori del PDS concorrono, infatti, a rendere particolarmente ardua la definizione di un testo risolutivo. In ogni caso, la sua parte politica si associa alla richiesta, rivolta al senatore Covatta, di proseguire nel proprio incarico.

Il senatore MARCHETTI, nel trovare comprensibile la reazione del senatore Covatta agli ultimi eventi, sottolinea la complessità della materia in esame e ribadisce l'esigenza di approvare rapidamente una nuova legge sul finanziamento dei partiti: a tale scopo è opportuno che il relatore confermi il suo impegno.

Il relatore COVATTA, nel ringraziare il Presidente e tutti gli intervenuti per le espressioni di fiducia manifestate nei suoi confronti, osserva che la questione dianzi sollevata investe la Commissione nel suo insieme nonché la dignità dello stesso istituto parlamentare. Invita il Presidente, pertanto, ad illustrare pubblicamente la complessità dei problemi in esame e a rappresentare alla stampa le ragioni obiettive e le difficoltà di elaborazione del testo. Quanto all'articolo di commento dedicato alla questione in esame, pubblicato oggi sul quotidiano «*La Repubblica*», esso si segnala per la particolare superficialità e volgarità, nel palese intento di denigrare le istituzioni parlamentari.

Si riserva, quindi, di presentare un nuovo testo entro lunedì 7 febbraio, per consentire ai diversi Gruppi parlamentari di proporre ulteriori emendamenti prima della ripresa della discussione. Ritiene, comunque, che il lavoro svolto finora sia stato utile per individuare una soluzione soddisfacente e invita i commissari a concentrare le eventuali proposte di modifica al nuovo testo sulle questioni di maggiore rilievo politico.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Covatta per la sua rinnovata disponibilità ad esercitare le funzioni di relatore, assicurandolo che si farà interprete presso gli organi di stampa delle esigenze di corretta informazione in ordine allo svolgimento dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

EMENDAMENTI

Al testo unificato dei disegni di legge nn. 443 et connessi proposto dal relatore

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. Sono vietati i finanziamenti e i contributi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati da parte di organi della Pubblica Amministrazione di enti pubblici e di società pubbliche o private a favore di fondazioni, partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari e consiliari.

2. Chiunque corrisponde o riceve, in violazione del divieto di cui al comma precedente è punito con pena pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo illegittimamente ricevuto ovvero pari al doppio dell'utilità illecitamente conseguita.

3. Ove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di vigilanza riscontri irregolarità nel bilancio dei partiti o delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti ne chiede conto agli organi rispettivamente responsabili, indicando, ove occorra, le rettificazioni o modifiche da apportare. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano soddisfacenti o il partito, fondazione, organismo non si conformi alle istruzioni ricevute l'Autorità apre un procedimento di contestazione.

4. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con i soggetti interessati ed è disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza.

5. Ove, all'esito del procedimento, risulti accertata la violazione delle norme contenute nella presente legge o in regolamento o prescrizioni dell'Autorità, il collegio adotta una o più delle seguenti sanzioni:

a) la irrogazione di una pena pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità;

b) la revoca parziale o totale dell'ultimo contributo ricevuto».

16.8 (nuovo testo)

SAPORITO, ACQUARONE, MAZZOLA, CABRAS,
GUZZETTI, RUFFINO, BARGI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZ

La seduta inizia alle ore 15.

Il presidente RIZ, constatato che la Commissione non è in numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

(R 30, C 2^a, 2^o)

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 16,05).

Il PRESIDENTE, constatata la perdurante assenza del numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

23ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FANFANI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giacobazzo.**La seduta inizia alle ore 10,15.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A 8, C 3ª, 6º)

Il presidente FANFANI comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha autorizzato la Commissione a riunirsi nella mattinata di martedì 9 febbraio per le previste comunicazioni del Governo.

Informa altresì di aver ricevuto ieri una delegazione di ambasciatori degli Stati della Lega araba, che ha illustrato una risoluzione del Consiglio di tale organizzazione sulla questione dei palestinesi espulsi dai Territori. Ne ha poi immediatamente dato notizia al Ministro degli affari esteri, che nella seduta del 9 febbraio si soffermerà anche su tale problema.

IN SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul brevetto comunitario, della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune e relativo regolamento di esecuzione, con quattro protocolli, annessi, dichiarazioni, atto finale, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (738)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre 1992.

Il presidente FANFANI ricorda che il relatore propose una sospensione dell'esame per acquisire i pareri della Commissione industria e della Commissione giustizia, da lui ritenuti assai rilevanti ai fini di un giudizio complessivo sul disegno di legge. Tali pareri sono pervenuti nelle scorse settimane e sono entrambi favorevoli. Vi sono dunque le condizioni per proseguire e concludere l'esame.

Il relatore, senatore ORSINI, dà conto preliminarmente della struttura complessiva degli accordi sui quali il Parlamento è chiamato a pronunciarsi.

L'Accordo sul brevetto comunitario ha un'architettura particolarmente complessa, anche in rapporto alle difficoltà dell'*iter* negoziale di cui rappresenta il compendio. Si tratta in realtà di un «trattato-quadro», comprensivo del testo dell'Accordo in senso stretto, nonché dei seguenti strumenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- a) la Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto comunitario) che riproduce il testo della Convenzione firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975 e mai entrata in vigore;
- b) il regolamento di esecuzione della Convenzione;
- c) il protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari (Protocollo sulle controversie), nel testo adottato dalla Conferenza diplomatica del 1985;
- d) il Protocollo sui privilegi ed immunità della Corte d'appello comune;
- e) il Protocollo sullo statuto della Corte d'appello comune.

La protezione delle invenzioni industriali rappresenta, osserva il relatore, un'esigenza ineludibile in un'economia nella quale l'innovazione tecnologica ha assunto un ruolo decisivo per lo sviluppo. Con l'intensificazione degli scambi internazionali, il tradizionale sistema dei brevetti comunitari, che si risolve nella concessione dei diritti di sfruttamento esclusivo nell'ambito territoriale dei singoli Stati, ha ben presto evidenziato gravi limiti. Da qui l'assunzione di numerose iniziative internazionali, dirette a semplificare gli adempimenti amministrativi per i titolari di invenzioni che intendano conseguire una protezione dei loro diritti nei confronti di una pluralità di Stati, nonché ad unificare almeno in parte le attività istruttorie svolte dagli uffici omologhi.

In ambito comunitario, si è inoltre andato affermando un disegno, assai più ambizioso, di armonizzazione e, per molti aspetti, di unificazione del regime sostanziale e processuale dei brevetti.

In tale contesto, prosegue il relatore, si collocano gli accordi menzionati in precedenza, messi a punto attraverso un processo negoziale alquanto tormentato.

In effetti, la Convenzione sul brevetto comunitario, nella sua versione originaria, fu stipulata sin dal 1975, ma non poté entrare in vigore per il mancato raggiungimento della condizione del deposito di tutti gli strumenti di ratifica degli Stati contraenti. Al fine di rimuovere gli ostacoli che si erano frapposti all'entrata in vigore della Convenzione, furono in progresso di tempo indette due Conferenze diplomatiche, rispettivamente nel 1985 e nel 1989.

In tale ultima occasione, è stato finalmente possibile raggiungere un'intesa fra i Dodici su una nuova formulazione della Convenzione stipulata nel 1975, e sui menzionati strumenti allegati.

Il brevetto comunitario, nei termini definiti dall'Accordo, assicura al titolare una protezione omogenea dei diritti inerenti all'invenzione sull'intero territorio della Comunità europea. Ciò rappresenta un

importante passo in avanti rispetto alla situazione attuale, nella quale il rilascio del brevetto europeo fornisce soltanto un insieme di titoli di protezione assai diversificati rispetto ai singoli Paesi per i quali è concesso.

Fra gli aspetti più rilevanti dell'Accordo, si segnala l'istituzione di un organo giurisdizionale, denominato Corte d'appello comune, deputato a dirimere in ultimo grado, su rinvio dei tribunali nazionali, le controversie attinenti ai brevetti.

Al riguardo, va precisato che l'Accordo vincola gli Stati a designare un insieme, per quanto possibile numericamente ristretto, di uffici giudiziari specializzati ai quali soltanto dovranno essere devolute, in primo ed in secondo grado, le controversie attinenti ai brevetti.

Sul punto, sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo fornisse chiarimenti circa i criteri che hanno presieduto alla scelta, per l'Italia, dei tribunali e delle Corti d'appello ai quali dovranno essere devolute le controversie sui brevetti. Desta meraviglia, ad esempio, che nell'elenco figurino il tribunale e la Corte d'appello di Bari, mentre non compaiono gli uffici omologhi di Napoli e di Genova.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di una sollecita ratifica dell'Italia, al fine di rendere operativo uno strumento, come il brevetto comunitario, che rappresenta un tassello essenziale per il completamento del mercato interno comunitario.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MIGONE dichiara che il Gruppo del PDS è favorevole all'approvazione del disegno di legge, nonostante alcune perplessità sugli aspetti della tutela giurisdizionale, che peraltro riguardano anche altri trattati recentemente conclusi in ambito comunitario o europeo. In ogni caso i benefici derivanti dall'integrazione comunitaria sono assolutamente prevalenti sulle difficoltà che possono nascere da meccanismi giuridici suscettibili di ulteriore perfezionamento.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario GIACOVAZZO concorda con il relatore e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco degli enti e delle istituzioni di cui si potrà avvalere il Ministero degli affari esteri per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

(Parere al Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 212: favorevole)

(R 139, B, C 3^a, 4^o)

Riferisce alla Commissione il senatore GRAZIANI, che ricorda preliminarmente il parere favorevole già espresso dalla Commissione, il 2 luglio dello scorso anno, su un elenco di enti e di istituzioni trasmesso

dal Ministro degli affari esteri. L'oggettiva incompatibilità in cui sono venuti a trovarsi cinque dei sette organismi ivi indicati, per aver presentato essi stessi iniziative di collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale, ha indotto il Ministro a sostituirli con altrettanti enti o istituzioni, cui ha aggiunto anche il Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio.

Pertanto alla FIDIMI Consulting S.p.a. e alla Facoltà di medicina dell'Università cattolica del Sacro Cuore, che già sono state oggetto del parere favorevole della Commissione, si aggiungono i seguenti enti: l'Università degli studi di Torino (facoltà di ingegneria e facoltà di economia e commercio), l'Università cattolica di Milano (facoltà di economia e commercio), l'Università degli studi di Bologna (facoltà di economia e commercio), l'Istituto navale di Napoli, l'Università degli studi di Bari (facoltà di ingegneria) e il Nucleo di valutazione del Ministero del bilancio.

Il relatore conclude proponendo un parere favorevole.

Il senatore BERNASSOLA pone in risalto l'opportunità di prevedere anche facoltà di scienze politiche, che potrebbero dare un contributo nella valutazione degli aspetti amministrativi e politologici delle iniziative di collaborazione con paesi che devono essere aiutati nella loro trasformazione in Stati moderni e democratici. Propone pertanto l'inserimento della facoltà di scienze politiche dell'Università cattolica di Milano, di cui è ben nota la serietà scientifica.

Il senatore MIGONE non condivide il metodo seguito dal Governo nella compilazione dell'elenco, poichè il riferimento ad intere facoltà è generico e privo di qualsiasi significato.

Il senatore BRATINA rileva che, ove si ritenesse di inserire le facoltà di scienze politiche, non si potrebbe prescindere da quella dell'Università di Trieste, dove vi è l'unico corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Ritene comunque che il metodo migliore sia coinvolgere varie facoltà a livello interdisciplinare.

Il senatore LAMA ritiene impossibile esprimere un parere nel merito, sulla base di un elenco compilato senza alcun criterio previamente definito.

Il senatore PECCHIOLI concorda con il senatore Lama e osserva che la responsabilità della scelta operata spetta interamente al Ministero. Le Commissioni parlamentari, a suo avviso, dovrebbero limitarsi a esercitare una funzione di controllo.

Il senatore ANDREOTTI, pur condividendo alcune perplessità espresse nei precedenti interventi, ritiene che sia indispensabile esprimere parere favorevole per evitare di ritardare ulteriormente l'esame delle iniziative di collaborazione. Dubita comunque che sia possibile integrare l'elenco o sostituire alcune enti ivi indicati, senza incorrere nelle stesse obiezioni mosse al Governo sotto il profilo metodologico.

Il senatore BERNASSOLA ritiene possibile inserire nel parere suggerimenti e proposte integrative. Osserva poi che la Commissione sarebbe più attrezzata a esaminare nel merito documenti come quello in oggetto, se fosse costituito un comitato permanente per la cooperazione internazionale, come è già avvenuto presso la Commissione esteri della Camera dei deputati.

Il relatore GRAZIANI ricorda che il primo elenco trasmesso dal Ministro fu approvato all'unanimità dalla Commissione. Fa inoltre presente che fu proprio la Commissione esteri del Senato, nella scorsa legislatura, a inserire nella legge n. 212 la previsione di un parere parlamentare sugli enti e le istituzioni di cui il Ministero può avvalersi nella valutazione delle iniziative.

Il senatore MIGONE ribadisce l'assoluta genericità dell'elenco trasmesso dal Governo e dichiara che si asterrà dal votare la proposta di parere favorevole.

Il senatore PECCHIOLI ritiene che l'urgenza di individuare gli enti e le istituzioni cui deferire la valutazione dei progetti avrebbe dovuto ispirare al Governo ben altra sollecitudine nella definizione dell'elenco. Inoltre tutti gli scandali verificatisi negli ultimi anni dimostrano l'impossibilità di valutare la serietà di grandi enti o società nel loro complesso.

Il sottosegretario GIACOVAZZO sottolinea che il Ministero sta rigorosamente applicando la legge: avendo constatato l'incompatibilità sopravvenuta di alcuni enti, ha deciso di rimuoverla presentando un elenco aggiuntivo. Ricorda poi i settori nei quali è possibile presentare iniziative di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 212, e fa presente che la scelta delle facoltà di economia e commercio, di ingegneria e di medicina deriva direttamente dalla natura delle iniziative stesse. Respinge poi il sospetto che nell'elenco siano inserite istituzioni che possano nascondere interessi privati, trattandosi di istituzioni pubbliche di indiscussa serietà. Sollecita quindi la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore ANDREOTTI considera prioritaria l'esigenza di sbloccare il complesso meccanismo previsto per la valutazione e l'attuazione delle iniziative. Sarebbe forse possibile, a suo avviso, contemperare tale esigenza con le osservazioni formulate nei precedenti interventi, indicando nel parere non le facoltà nel loro complesso ma singoli istituti universitari, così come si è fatto del resto per il Ministero del bilancio, nel cui ambito si è espressamente indicato il Nucleo di valutazione.

Il relatore GRAZIANI fa presente che l'articolo 4 della legge n. 212 si riferisce espressamente a «enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati». Pertanto invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole attenendosi strettamente a ciò che la legge prevede.

Il senatore STAGLIENO ritiene sia difficile per la Commissione entrare nel merito delle singole scelte, che rientrano nell'ambito di responsabilità del Governo.

Il senatore PICCOLI non condivide la proposta di parere favorevole e rileva, in generale, che il legislatore sbaglia ogni qual volta prevede pareri parlamentari che coinvolgono le Commissioni nella responsabilità di scelte che non sono effettivamente in grado di controllare.

Il senatore ORSINI, premesso che la disposizione della legge n. 212 che prevede il parere parlamentare in oggetto fu approvata all'unanimità anche alla Camera dei deputati, propone di formulare un parere che si limiti a constatare la corrispondenza degli enti e delle istituzioni indicati nell'elenco ai requisiti previsti dalla legge.

Concordano con lui il relatore GRAZIANI e il sottosegretario GIOVACOVAZZO.

Il senatore DE MATTEO dichiara che voterà a favore della proposta del relatore solo in considerazione dell'urgenza di dar rapida attuazione alla legge n. 212.

Il senatore MIGONE annuncia l'astensione del Gruppo del PDS, rilevando che l'elenco trasmesso dal Ministro è un atto privo di motivazione.

Il senatore STAGLIENO dichiara che voterà a favore della proposta del relatore.

Il presidente FANFANI pone ai voti la seguente proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore:

«La Commissione, preso atto dell'elenco aggiuntivo trasmesso dal Ministro degli affari esteri, rileva che gli enti e le istituzioni ivi indicati corrispondono al requisito di notoria esperienza nei settori considerati, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212. Esprime pertanto parere favorevole».

La proposta è approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 11,50.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

37^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Dott. Bruno Steve, Consigliere di amministrazione e Direttore generale della Finmeccanica S.p.A., il Dott. Angelo Airaghi, Direttore centrale della Finmeccanica S.p.A. e l'Ing. Fausto Cereti, Presidente della Alenia S.p.A.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI(R 33, O 04, C 4^a, 2^o)

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica di avere avanzato richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità, prevista ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo odierno dei lavori della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di rappresentanti della Finmeccanica in relazione ai problemi connessi all'industria degli armamenti ed alle commesse militari, nonché ai temi della riconversione dell'apparato produttivo per la difesa

(R 48, C 4^a, 1^o)

Il PRESIDENTE rivolge alla delegazione della Finmeccanica il ringraziamento a nome Commissione, esprimendo peraltro il rammarico per l'indisponibilità dell'amministratore delegato della stessa società, dottor Fabiano Fabiani.

Il Presidente introduce quindi il dibattito sottolineando innanzitutto il mutamento intervenuto nello scenario internazionale che - con la fine del sistema bipolare, che ha determinato il venir meno delle principali ragioni di insicurezza ed una trasformazione degli elementi di

riferimento della filosofia della difesa collettiva - vede ora mutati i presupposti strategici della struttura operativa della NATO. Lo strumento militare si sta quindi adeguando alle nuove realtà ed anche ai nuovi ruoli politici, e l'Italia partecipa attivamente a questo processo di transizione. Lo strumento operativo e bellico nazionale è pertanto sottoposto ad una riqualificazione mirata ed alle necessità emergenti dalla nuova fase di ammodernamento tecnologico dei mezzi di difesa: ciò comporta una revisione delle programmazioni compiute nel passato ed impone altresì al comparto industriale più strettamente legato ai temi della difesa nuovi riferimenti ed una aggiornata valutazione delle risorse disponibili e del loro utilizzo. L'intero modello di difesa è in fase di transizione e ad esso si collega direttamente l'esigenza di una riconversione della industria degli armamenti.

I trattati di disarmo e la riduzione delle spese militari incidono sensibilmente sulla produzione dei materiali, dei mezzi e delle scorte ed il Parlamento è chiamato ad individuare, attraverso indagini conoscitive come quella di oggi, i nuovi obiettivi a medio e lungo termine. Tali obiettivi d'altra parte sono largamente influenzati sia dalla necessità di far fronte alla crisi del settore produttivo ed ai problemi della occupazione, sia dall'esigenza di salvaguardare i presidi tecnologici indispensabili al Paese, sia dalla preoccupazione di promuovere diversificazioni produttive. La problematica si presenta complessa e l'industria bellica ne è investita in pieno; sicchè è apparso quanto mai opportuno promuovere una indagine che metta la Commissione in condizione di valutare con immediatezza i problemi, in modo da poter delineare le prospettive concrete di un riordino del sistema industriale italiano della Difesa.

Dà quindi la parola al dottor Steve.

Il dottor Bruno STEVE inizia il suo intervento informando che la spesa militare su scala mondiale ha registrato, nell'ultimo quinquennio, un decremento costante, passando da un livello di spesa di 660 miliardi di dollari nel 1987 a 580 miliardi di dollari nel 1991. Questo dato è comprensivo anche delle spese per il personale e per gli ammodernamenti e non tiene conto della particolare situazione della ex Unione Sovietica. Si è registrato un tasso di variazione di circa il 2,5 per cento in meno su base annua e l'andamento appare non reversibile, nonostante la presenza di numerosi conflitti locali nello scacchiere internazionale. Diversi Paesi (ivi compresi quelli di maggior rilievo su scala mondiale) hanno annunciato piani di sensibile diminuzione della spesa militare e, per quanto riguarda l'incidenza sui PIL nazionali, i livelli di spesa si attesteranno su valori compresi fra il 2 per cento e il 4 per cento, tenendo conto che gli USA faranno registrare una contrazione particolarmente accentuata che dovrebbe raggiungere il 6 per cento circa.

L'oratore fornisce a questo punto una serie di dati significativi concernenti la riduzione registratasi nella domanda di materiali da armamento, che nel quinquennio trascorso ha evidenziato tagli considerevoli (20 per cento in meno nei paesi NATO e 50 per cento in meno dell'*export*). L'Italia nel 1991 ha speso poco più di 3,2 miliardi di dollari per l'ammodernamento delle sue Forze armate. Nel prossimo

triennio è prevedibile un'ulteriore contrazione della domanda nonchè una riduzione del numero dei programmi, con la conseguenza collaterale del rischio di un depauperamento del potenziale tecnologico e produttivo.

Per quanto riguarda sempre l'Italia, le spese per la Difesa hanno subito una sensibile contrazione in termini reali soprattutto nel settore degli ammodernamenti e, per quanto riguarda i materiali di armamento la spesa stessa si è nel complesso più che dimezzata nell'arco dell'ultimo quinquennio. Una ulteriore riduzione degli stanziamenti per gli anni avvenire, oltre a incidere sul sistema industriale, intaccherebbe anche la capacità dello Stato italiano di attuare la cosiddetta «difesa sufficiente».

Se si considera che il contenimento della spesa pubblica impone un nuovo bilanciamento degli investimenti, la prospettiva per il prossimo futuro è che l'impegno finanziario da parte del Ministero della difesa, attestandosi attorno a 5.000 miliardi annui complessivi, si collocherà molto al di sotto delle potenzialità del sistema industriale. Si impone quindi una ristrutturazione radicale sia delle strutture produttive sia del numero dei centri di produzione, che sono caratterizzati ormai da una forte tendenza alla concentrazione. La razionalizzazione produttiva, a fronte del calo del trenta per cento del giro di affari nel quadriennio 1990/93, avrà inevitabili conseguenze sul piano occupazionale ove si delinea un esubero di 5.100 addetti.

Prosegue segnalando che il fenomeno delle concentrazioni (indispensabile per razionalizzare l'offerta), quello delle dismissioni (conseguenti alle nuove esigenze del mercato), quello delle fusioni e dei licenziamenti sono presenti non soltanto in Italia (dove si registreranno immediate conseguenze connesse alla creazione di un polo unitario in Finmeccanica, frutto dell'apporto delle aziende ex-EFIM) ma in tutti i Paesi ed in quelli della CEE in particolare. Il panorama generale sarà quindi contrassegnato per il prossimo quinquennio dalla creazione di centri produttivi unificati, dalla riduzione del numero delle imprese e dalla fuoriuscita dal mercato di numerose aziende oggi presenti.

Fra le contromisure adottate in Europa da diverse Amministrazioni della difesa negli anni recenti vi sono stati i programmi multinazionali basati su un requisito operativo comune e capace di produrre sistemi d'arma tecnologicamente avanzati: tali programmi mirano a compensare le ridotte disponibilità a livello di singolo Paese. Lo strumento del programma multinazionale ha prodotto una stretta integrazione fra i gruppi *leader*. In questa prospettiva si sono create collaborazioni a livello europeo, ad esempio nel caso del Tornado, dell'EFA, dell'EH-101, del NH 90, dei velivoli ad ala rotante, della nuova fregata italo-franco-inglese, della nuova generazione di missili a media gittata. Per collocarsi nel modo appropriato in tale tendenza deve essere riconosciuta come ineludibile - a fronte dei programmi su base multinazionale e della nuova dimensione del mercato - l'esigenza di mantenere strutture industriali efficienti e tecnologicamente al passo con la concorrenza. L'integrazione internazionale esige cioè l'adeguamento al livello degli altri Paesi: se venisse meno l'efficienza in un ambito come quello delineato, le attuali carenze diverrebbero presto delle frane a tutto danno della nazione e del suo sistema produttivo e di difesa. La Finmeccanica è vivamente preoccupata ed è impegnata in

questa linea di azione, ma incontra notevoli difficoltà dato il livello della concorrenza internazionale e l'esigenza di mantenere bassi i costi per unità di prodotto. Si impongono quindi scelte difficili ma necessarie, come quelle di abbandonare produzioni e tecnologie in cui il divario con la concorrenza è troppo grande, per concentrarsi invece nei settori in cui è possibile un recupero e nei quali il livello tecnologico appare competitivo nell'area degli accordi di collaborazione internazionale. Sono in gioco fattori vitali per la vita della nazione che investono la sopravvivenza dell'industria e l'efficienza della difesa e lo stesso ruolo dell'Italia che non può fare a meno di un valido serbatoio tecnologico. Sono quindi necessari strumenti legislativi e azioni governative volti ad agevolare il fenomeno di razionalizzazione in atto e che non siano confinati al solo apparato industriale.

L'oratore a questo punto ritiene opportuno elencare i diversi tipi di provvedimenti normativi ritenuti necessari. L'approvazione di un modello di difesa che permetta alle aziende di programmare i carichi di lavoro e di dimensionarsi e che assicuri altresì flussi pluriennali di spesa da parte del committente Difesa. Una applicazione più flessibile della normativa sull'*export* che dovrebbe essere sostenuta adeguatamente dal Governo, in modo da poter consentire volumi d'affari più compatibili con le esigenze delle economie di scala e più confacenti al ruolo politico dell'Italia. La messa in opera di ammortizzatori sociali e l'attuazione di un programma di riconversione industriale che venga incontro alle inevitabili decisioni derivanti dalla sovracapacità produttiva del sistema industriale nel quale è da prevedersi una onerosa e dolorosa contrazione della occupazione: si tratterebbe, del resto, in questo caso di attivare strumenti già presenti nella legislazione italiana. La salvaguardia delle competenze tecnologiche acquisite dall'industria bellica e che rappresentano un valido patrimonio cognitivo sul quale incombe il pericolo di una dispersione.

Il dottor Steve conclude la sua esposizione sottolineando l'estrema importanza delle problematiche da lui evidenziate, che, a suo avviso, investono il sistema Italia nella sua globalità e la capacità del nostro Paese di mantenere, nel contesto europeo, quel ruolo elevato che gli spetta. Consegna poi alla Presidenza della Commissione alcuni grafici e tabelle che sintetizzano ed illustrano i vari punti affrontati nel suo intervento.

Il presidente BONO PARRINO, nel dichiarare aperto il dibattito, ringrazia l'intervenuto per la dovizia dei dati forniti che - a suo avviso - sono particolarmente significativi per l'analisi dei settori produttivi e sociali collegati all'industria degli armamenti.

Ritiene inoltre prioritaria la programmazione e la certezza della spesa finalizzata allo strumento della difesa.

Il senatore LORETO, ringraziato il dottor Steve per l'ampiezza della relazione da lui svolta, giudica tuttavia utile ascoltare in un prossimo futuro l'Amministratore delegato della Finmeccanica. Ciò non per ottemperare ad una mera formalità, ma per avere un interlocutore responsabile sul tema delle politiche di ristrutturazione, riconversione ed integrazione della industria militare con il settore civile. Riservando-

si quindi un intervento più organico in quella occasione, manifesta la necessità di adottare, anche nel nostro Paese, iniziative dirette al sostegno finanziario dei processi di riconversione, in conformità ad un indirizzo già assunto in sede comunitaria.

Il senatore CAPPUZZO rileva come l'odierna audizione solleciti l'approfondimento da parte della Commissione dei temi relativi all'industria militare a seguito del mutato scenario internazionale, con particolare riferimento alle conseguenze sul piano strategico della politica industriale in tale settore, alle tecnologie da sviluppare ed agli effetti della crisi occupazionale. Pone quindi una serie di quesiti concernenti: la necessità di individuare le responsabilità dei ritardi nella ristrutturazione e razionalizzazione del sistema industriale per la difesa; gli effetti delle iniziative di ristrutturazione assunte nel passato in questo settore; l'incidenza delle recenti intese europee sul sistema difensivo europeo e sull'evoluzione dell'industria della difesa; l'incidenza e la concreta applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento; le possibili applicazioni per impieghi civili della tecnologia sviluppata nel settore militare e, infine, la necessità di destinare ai programmi di ammodernamento risorse finanziarie certe e a lungo termine sulla base delle previsioni del nuovo Modello di difesa.

Il senatore PISCHEDDA chiede chiarimenti sul trasferimento alla Finmeccanica, prima nella forma dell'affitto e poi della proprietà, delle aziende dell'EFIM che operano nel settore dell'industria militare. In particolare, sarebbe necessario conoscere con quali criteri la Finmeccanica procederà alla razionalizzazione di questo settore produttivo, quali siano le conseguenze sull'occupazione ed il possibile impiego di «ammortizzatori sociali» in questa fase di transizione.

Il senatore ZAMBERLETTI esordisce evidenziando che la contrazione della domanda di armamenti riguarda non solo la quantità ma anche la qualità del prodotto. Al mutare dello scenario internazionale ha fatto seguito la cessazione della rincorsa agli armamenti ad altissimo contenuto tecnologico. In ogni caso egli fa presente che i nuovi compiti, ai quali sono chiamate sempre più frequentemente le Forze armate nei vari punti dello scacchiere mondiale, rendono necessario il mantenimento di un adeguato numero di mezzi, qualitativamente superiore a quello delle offese da contrastare.

Dopo aver ricordato che la contrazione della domanda nel settore dell'ammodernamento dei mezzi militari risente indubbiamente anche delle difficoltà economiche in cui versa il nostro Paese, egli sottolinea la necessità di cogliere, nell'attuale fase di passaggio alla Finmeccanica delle aziende dell'EFIM, l'occasione di una efficace razionalizzazione del settore industriale militare, attraverso la creazione, per esempio, di un unico polo aeronautico.

Sottolineata l'esigenza di mantenere costanti rapporti di collaborazione con gli altri *partner* europei, attraverso il raggiungimento di un adeguato livello tecnologico, paventa il pericolo di una dipendenza dai produttori esteri di armi in mancanza non tanto di una diversificazione

produttiva quanto di efficaci sinergie all'interno del nostro apparato industriale bellico.

Dopo aver sollecitato una puntuale applicazione della normativa sulle esportazioni degli armamenti, della quale ricorda alcuni importanti aspetti innovativi che restano spesso ampiamente disattesi, ritiene che il rapporto industria-Difesa debba essere chiaramente sanzionato con obiettivi fissati dal Parlamento.

Il senatore CANNARIATO, dopo aver dichiarato di considerare necessari interlocutori del Parlamento i massimi vertici istituzionali della Finmeccanica, chiede quale potrebbe essere il contributo della predetta società ad uno sviluppo in campo civile dell'attuale apparato produttivo bellico. Conclude sottolineando come gli inevitabili tagli al bilancio della Difesa dovranno determinare una maggiore sensibilità e attenzione verso i temi della riconversione industriale.

Il senatore FORCIERI chiede informazioni circa il passaggio alla Finmeccanica di alcune aziende finora appartenute all'EFIM nel settore dell'industria militare. In particolare, intende sapere se il passaggio della proprietà avverrà o meno in maniera automatica, una volta terminato il periodo dell'affitto; quali siano le strategie che intende adottare la Finmeccanica per porre fine allo stato di incertezza e di precarietà in cui versano le predette aziende e, infine, quali siano le produzioni e le tecnologie che a seguito del processo di ristrutturazione si intende abbandonare.

Dichiara di condividere la necessità di mantenere uno strumento militare adeguato al mutato scenario internazionale, sia in termini quantitativi che qualitativi, premiando anzitutto lo sviluppo di tecnologie avanzate e competitive a livello internazionale. Tale obiettivo - che a suo avviso resta compatibile con le attuali, ancorchè ridotte, dimensioni del bilancio della Difesa - va perseguito anche incoraggiando e concludendo alcune iniziative (quale quella relativa al completamento del programma di acquisto dei carri «Ariete») volte a compensare le carenze di un comparto - quello dei carri armati - finora dipendente dall'industria straniera.

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando un approccio concreto, e non ideologicamente condizionato, al tema della riconversione civile dell'industria militare; a tal fine occorrerebbe meglio utilizzare gli strumenti legislativi già esistenti ed eventualmente adottare nuovi provvedimenti *ad hoc* per avviare e sostenere il processo di ristrutturazione.

Il senatore BUTINI, dopo aver sottolineato che, nel gestire i processi di ristrutturazione di una parte dell'apparato produttivo bellico nazionale, la Finmeccanica dovrà necessariamente attenersi agli indirizzi governativi che sono stati e che saranno enunciati, si sofferma sul problema del mercato delle armi. Tale mercato si caratterizza per avere, quali clienti, gli stati stessi, stati che condizionano non solo la produzione ma, in definitiva, l'esistenza stessa delle aziende. Appare evidente inoltre che nel contesto delle commesse intervengono spesso vincoli di natura politica e condizionamenti esterni alle aziende che

scaricano sulle aziende stesse problemi che esse non possono controllare e che le pongono in difficoltà.

Dopo aver chiesto chiarimenti sulla compatibilità delle iniziative di coproduzione internazionale con le esigenze specifiche della industria nazionale, si sofferma su alcuni aspetti della ricerca tecnologica in campo militare. Sottolinea anzitutto che gli stanziamenti relativi ad un'eventuale adozione di ammortizzatori sociali non deve penalizzare il mantenimento di un adeguato «serbatoio tecnologico» ed auspica, infine, un maggiore sfruttamento per finalità civili delle tecnologie acquisite nell'ambito della produzione bellica: in effetti, l'industria militare ha saputo finora scarsamente cogliere le ampie opportunità produttive fornite da mercati diversi da quello degli armamenti.

Il presidente BONO PARRINO ringrazia gli intervenuti e, congedandoli, avverte che le risposte agli interrogativi sollevati nel corso del dibattito saranno fornite nel corso del seguito dell'audizione.

Il seguito della procedura informativa, viene quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato il 27 gennaio.

Il presidente FORTE, ricordando che gli emendamenti sono stati ampiamente ed approfonditamente esaminati dal gruppo di lavoro informale, che ha concluso i propri lavori nella serata di ieri, esprime l'avviso che gli stessi possano considerarsi già illustrati; il testo degli emendamenti sarà comunque allegato al resoconto della seduta.

Concorda la Commissione.

Il Presidente dà quindi conto dei pareri pervenuti da parte delle Commissioni consultate ed in particolare di quello della 5ª Commissione permanente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

L'emendamento 3.0 del Presidente-relatore è posto ai voti e accolto con il parere favorevole del rappresentante del Governo, mentre l'emendamento 3.1, posto ai voti, risulta respinto con il parere contrario del Presidente-relatore (il quale sottolinea come l'emendamento potrebbe comportare grosse difficoltà per gli enti incaricati di effettuare le ristrutturazioni) e del sottosegretario De Luca.

In sede di articolo 4, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 4.1 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

In sede di articolo 6, il senatore FAVILLA ritira l'emendamento 6.1, accedendo ad un invito del sottosegretario De Luca; raccomanda, tuttavia, al Governo di adeguare compiutamente alle direttive comunitarie l'ordinamento italiano.

Il senatore FAVILLA ritira poi l'emendamento 12.0.1, sempre su invito del sottosegretario De Luca, facendo comunque presente che il titolare della gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti è un commerciante a pieno titolo e dovrebbe perciò essere responsabile, agli effetti fiscali, per gli obblighi derivanti dalla gestione stessa.

In sede di articolo 14, è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 14.1, sul quale il Presidente-relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Passando all'articolo 17, l'emendamento 17.1, sul quale sia il Presidente-relatore che il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione, posto ai voti, è accolto; è invece respinto l'emendamento 17.2, con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo.

Il senatore FAVILLA ritira poi l'emendamento 17.3, mentre il senatore GAROFALO ritira l'emendamento 17.4.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 17.13 sul quale il Presidente-relatore esprime parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo si dichiara contrario; conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 17.12.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 17.8, l'emendamento 17.5 è accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo.

Il senatore FAVILLA ritira poi, su invito del sottosegretario De Luca, l'emendamento 17.10, volto a concedere un'agevolazione al biodiesel per renderlo più competitivo; egli ritira, altresì, l'emendamento 17.11, accedendo ad un invito del sottosegretario De Luca.

In sede di articolo 18, è ritirato l'emendamento 18.1; l'emendamento 18.0 del Presidente-relatore è invece posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

In sede di articolo 20, richiamante la tabella A annessa al decreto-legge, il senatore RAVASIO fa proprio l'emendamento 20.1 che,

posto ai voti, è accolto, dopo che il Presidente-relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Successivamente è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo l'emendamento 20.11 del Presidente-relatore.

Su richiesta del senatore RABINO, l'emendamento 20.2 è posto in votazione per parti separate; la prima parte risulta respinta, con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo, mentre la seconda parte è accolta, con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore RAVASIO, il quale rileva che l'emendamento non comporta problemi di gettito, essendo solo finalizzato ad evitare la vigenza di due regimi amministrativi nel corso del 1993.

L'emendamento 20.3 è quindi dichiarato precluso.

Il senatore RABINO fa proprio l'emendamento 20.10, il cui accoglimento potrebbe rappresentare un segnale positivo per gli agricoltori italiani i quali dal 1° gennaio di quest'anno pagano il combustibile più degli agricoltori esteri. Tale emendamento è comunque posto ai voti e respinto, dopo che il Presidente-relatore si è rimesso alla Commissione e il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 20.4, sul quale il Presidente-relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

È poi posto ai voti e respinto, con parere contrario del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento 20.5, fatto proprio dal senatore Ravasio.

L'emendamento 20.6 è posto ai voti ed accolto, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo, mentre l'emendamento 20.7 è ritirato dal senatore Favilla su invito del sottosegretario De Luca, dopo che i senatori RAVASIO, GUGLIERI e TRIGLIA hanno espresso alcune perplessità.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 20.13, sul quale il Presidente-relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole. È quindi assorbito l'emendamento 20.8.

Posto ai voti, è poi accolto l'emendamento 20.12 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, dopo che i senatori Cherchi, Garofalo, Brina e Ferrara Vito hanno aggiunto la propria firma.

In sede di articolo 25, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 25.1 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Passando all'articolo 26, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 26.1 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Passando all'articolo 27, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 27.1 del Presidente-relatore, dopo che il sottosegretario De Luca ha espresso parere favorevole.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 27.4 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 27.5, soppressivo del comma 5, si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente il PRESIDENTE-RELATORE, e i senatori PAVAN, GAROFALO e TRIGLIA, nonché il sottosegretario DE LUCA, il quale rileva che con il comma 5 il Governo mira semplicemente a gestire con l'apposito servizio ivi previsto le funzioni dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato non trasferite alla società per azioni. Infine, l'emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo.

Il senatore PAVAN preannuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento che riformuli il comma 5, prevedendone una copertura finanziaria più corretta.

È quindi dichiarato precluso l'emendamento 27.2.

Il Presidente-relatore riformula l'emendamento 27.3, sopprimendone la seconda parte; l'emendamento, così riformulato, è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 28.1.

In sede di articolo 29, il Presidente-relatore presenta una nuova formulazione dell'emendamento 29.1 nonché l'emendamento 29.0.1; tali emendamenti, lasciando impregiudicata l'imposta sui fiammiferi, sostituiscono l'imposta sui sacchetti di plastica con un contributo da versare ad un consorzio obbligatorio tra i produttori; tali emendamenti, posti ai voti, sono accolti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, dopo che hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 29.0.1 i senatori Pavan, Leonardi, Scheda, Ravasio, Guglieri, Garofalo, Ferrara Vito e Visco. Gli emendamenti 29.2, 29.4 e 29.5 sono ritirati, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 29.3.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 29.6 del Presidente-relatore.

In sede di articolo 30, il senatore Leonardi presenta un subemendamento (30.1/1) all'emendamento 30.1, volto ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta anche le colle adesive. Tale subemendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo; è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 30.1 nel testo così emendato, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Successivamente è posto ai voti ed accolto l'emendamento 30.2, dopo che il Presidente-relatore si è espresso favorevolmente ed il sottosegretario DE LUCA si è rimesso alla Commissione.

Infine, sono ritirati gli emendamenti 30.3 e 30.4.

Passando all'articolo 32, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 32.1 e 32.2 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del Governo.

Passando all'articolo 35, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 35.5 e 35.2 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del Governo. È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 35.3, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Dopo che l'emendamento 35.6 del Presidente-relatore è stato posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 35.4, in relazione al quale i presentatori insistono per la votazione nonostante l'invito del rappresentante del Governo a ritirarlo, è posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 36, l'emendamento 36.1 è ritirato.

Il senatore GAROFALO riformula l'emendamento 36.2 che, considerato in correlazione con l'emendamento 36.20 al quale aggiunge la propria firma, modifica la disciplina dell'IVA sulle cessioni di fabbricati nuovi da parte di imprese costruttrici, fissando la relativa aliquota al 9 per cento per la seconda casa e al 4 per cento per la prima casa e per le case rurali; tale emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il Presidente-relatore presenta poi gli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.21, 36.22, 36.23 e 36.24, che, posti separatamente ai voti, sono successivamente accolti.

Posti separatamente ai voti, sono altresì accolti gli emendamenti 36.4, 36.6, 36.5, 36.11, 36.12 (in una nuova formulazione) e 36.13 (in una nuova formulazione).

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti 36.9, 36.7, 36.8 e 36.16, tutti i restanti emendamenti all'articolo 36 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In sede di articolo 38, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 38.0 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del sottosegretario De Luca; l'emendamento 38.1, per il quale il Presidente-relatore si rimette alla Commissione e il sottosegretario De Luca prospetta l'opportunità di una riformulazione da presentare in Assemblea, è posto ai voti su richiesta del senatore Guglieri e respinto.

In sede di articolo 41, l'emendamento 41.1 del Presidente-relatore è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

53^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FAVILLA

indi del Presidente

FORTE

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

In sede di articolo 42, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 42.0 del Presidente-relatore (in una nuova formulazione), con il parere favorevole del rappresentante del Governo, mentre, posto ai voti, è respinto l'emendamento 42.1.

Passando all'articolo 43, l'emendamento 43.1 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 43.2 è ritirato su invito del rappresentante del Governo.

In sede di articolo 44, l'emendamento 44.1 del Presidente-relatore è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, dopo che il presentatore ha apportato alcune correzioni formali.

In sede di articolo 46, gli emendamenti 46.1 e 46.2 sono ritirati, mentre l'emendamento 46.3, di natura tecnica, è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo.

Il senatore GUGLIERI fa proprio l'emendamento 46.2, che viene quindi posto ai voti e respinto.

Passando all'articolo 47, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 47.1 del Presidente-relatore, in una nuova formulazione, dopo che il sottosegretario De Luca ha espresso parere favorevole.

Il sottosegretario DE LUCA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 47.0.1 per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Il senatore RAVASIO dichiara di voler mantenere l'emendamento, in quanto rappresenta l'occasione per armonizzare completamente all'ordinamento comunitario quello italiano, che è l'unico nel quale esiste un documento di accompagnamento dei beni viaggianti con rilevanza ai fini fiscali. Nel sottolineare che l'efficacia di tale documento nella lotta all'evasione è discutibile, mentre esso crea molte difficoltà non solo agli operatori italiani, ma anche a quelli esteri che hanno intenzione di effettuare trasporti all'interno del territorio nazionale, fa presente che la soppressione della bolla di accompagnamento è comunque prevista anche in un disegno di legge governativo all'esame della Camera dei deputati.

Il sottosegretario DE LUCA conferma che il Governo ha presentato un disegno di legge nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, la soppressione della bolla d'accompagnamento come documento fiscale, conferendo però nel contempo delega al Governo stesso per l'individuazione di un documento di controllo alternativo. Rinnova pertanto l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, per evitare immediate difficoltà applicative.

Dopo che il senatore GAROFALO ha dichiarato la contrarietà della sua parte politica alla soppressione della bolla d'accompagnamento, in mancanza di un documento sostitutivo che persegua finalità di controllo, il senatore RAVASIO ritira l'emendamento 47.0.1.

Decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 47.0.2, è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento 47.0.3, relativo anch'esso al documento d'accompagnamento dei beni viaggianti, che il senatore GUGLIERI dichiara di voler mantenere, nella considerazione che l'iter del disegno di legge governativo sarà molto lungo.

Passando all'articolo 48, il sottosegretario DE LUCA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 48.1, ricordando che la disciplina della liquidazione dell'IVA proposta dal decreto-legge è il frutto dell'accordo intervenuto a livello comunitario, peraltro senza il pieno consenso dell'Italia. Non accogliendo i presentatori tale invito, l'emendamento 48.1 è quindi posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 50 sono posti ai voti ed accolti, con il parere favorevole del Governo, gli emendamenti 50.2 e 50.1 del Presidente-relatore, dopo che quest'ultimo ha apportato delle correzioni di carattere tecnico.

In sede di articolo 53, il senatore GUGLIERI riformula l'emendamento 53.1 sopprimendone la seconda parte; la prima parte è poi posta

ai voti ed accolta con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Passando all'articolo 54, l'emendamento 54.1 è posto ai voti e respinto, contrari il Presidente-relatore ed il Governo, mentre l'emendamento 54.2 è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo, dopo che i presentatori hanno modificato le cifre in esso previste.

Passando all'articolo 57, sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 57.5, 57.3, 57.6, 57.7, 57.8 e 57.4 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 57.1, sul quale il Presidente-relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario; l'emendamento 57.2 è invece ritirato, su invito del sottosegretario De Luca.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 60 (60.0.1) in materia di mutui per opere di urbanizzazione, sul quale il Presidente-relatore si è rimesso alla Commissione ed il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole, si passa all'articolo 61.

Il senatore LEONARDI presenta una nuova formulazione dell'emendamento 61.1, ricordando che le modifiche proposte all'articolo 75 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative si rendono necessarie in quanto i relativi importi sono divenuti di gran lunga superiori al limite indicato nella delega a suo tempo conferita al Governo. Tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 61.2 e 61.4, l'emendamento 61.2-*bis* è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo, mentre l'emendamento 61.3, sul quale il Presidente-relatore ed il rappresentante del Governo esprimono entrambi parere contrario, è posto ai voti e respinto.

In sede di articolo 62, i senatori Pavan ed altri presentano un emendamento (62.0) volto a sopprimere i commi 1, 2 e 3; tale emendamento, sul quale il rappresentante del Governo esprime alcune perplessità, è posto ai voti ed accolto.

L'emendamento 62.1 è dichiarato precluso, mentre gli emendamenti 62.2 e 62.3 sono ritirati.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 62.19 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, gli emendamenti 62.4 e 62.5 sono ritirati.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 62.6 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Dopo che sono stati posti ai voti e respinti gli emendamenti 62.7, 62.8 e 62.9, con il parere contrario del Presidente-relatore e del rappresentante del Governo, il senatore GAROFALO riformula l'emendamento 62.10, accogliendo taluni suggerimenti del sottosegretario De Luca; così riformulato, l'emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Successivamente sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 62.11 e 62.13, identici tra loro, con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del rappresentante del Governo. I senatori FAVILLA e RAVASIO aggiungono la propria firma all'emendamento 62.11, dopo aver ritirato l'analogo emendamento 62.14. Conseguentemente sono dichiarati preclusi gli emendamenti 62.12 e 62.15.

Gli emendamenti 62.16 e 62.18, di identico tenore, sono posti ai voti e respinti, dopo che il Presidente-relatore si è rimesso alla Commissione ed il sottosegretario De Luca si è espresso in senso contrario.

Il senatore GAROFALO presenta una nuova formulazione dell'emendamento 62.17, il quale è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Presidente-relatore e del rappresentante del Governo.

Gli emendamenti 62.0.1 e 62.0.2, posti separatamente ai voti, sono respinti, con il parere contrario del Presidente-relatore e del Governo.

In sede di articolo 63, l'emendamento 63.1 è posto ai voti e respinto, contrari il Presidente-relatore ed il Governo, mentre gli emendamenti 63.3, 63.2 e 63.4 sono posti separatamente ai voti ed accolti con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo. L'emendamento 63.5 è ritirato.

In sede di articolo 64, l'emendamento 64.1 è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo; sono poi posti ai voti ed accolti gli emendamenti 64.2 e 64.3, di identico tenore (dopo che i rispettivi presentatori hanno apportato la stessa modifica), con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del rappresentante del Governo.

Passando all'articolo 65, l'emendamento 65.1, sul quale il Presidente-relatore ed il Governo esprimono parere contrario, posto ai voti, è respinto; l'emendamento 65.2 è ritirato.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 65.8, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

Decaduto l'emendamento 65.3 per assenza del proponente, l'emendamento 65.5, sul quale il Presidente-relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione, è posto ai voti ed accolto, dopo che il proponente ha modificato la data in esso prevista.

Successivamente è posto ai voti ed accolto, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo, l'emendamento 65.7, dopo che il senatore Ravasio ha apportato una modifica. Sono dunque ritirati gli emendamenti 65.6 e 65.4, di tenore analogo.

Infine è posto ai voti ed accolto l'emendamento 65.9 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

In sede di articolo 66, gli emendamenti 66.1 e 66.3 sono ritirati, mentre è approvato l'emendamento 66.21.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 66.4, in ordine al quale il Presidente-relatore si rimette alla Commissione ed il rappresentante del Governo esprime parere contrario; l'emendamento 66.5, in una

nuova formulazione, è posto ai voti ed accolto, dopo che il Presidente-relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione e dopo che i senatori FAVILLA e RAVASIO hanno aggiunto la propria firma.

Il senatore FAVILLA presenta una nuova formulazione dell'emendamento 66.6, secondo la quale viene modificato il comma 5 ed inserito un comma aggiuntivo che modifica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973; così riformulato l'emendamento, sul quale il Presidente-relatore si rimette alla Commissione ed il rappresentante del Governo esprime parere contrario, è posto ai voti ed accolto, dopo che il senatore PAVAN si è riservato di formulare osservazioni ulteriori in merito alla copertura finanziaria per l'Assemblea.

È poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 66.20 del Presidente-relatore con il parere favorevole del Governo; posto ai voti, è altresì accolto l'emendamento 66.7, al quale il senatore GAROFALO aggiunge la propria firma, e per il quale il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione ed il Presidente-relatore si esprime in senso favorevole.

Ritirati gli emendamenti 66.8 e 66.9, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 66.10, con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo.

Ritirati gli emendamenti 66.11, 66.12, 66.13 e 66.14, il Presidente-relatore presenta un emendamento (66.22) al comma 6, lettera a) capoverso 3, che ne sopprime il primo periodo; tale emendamento è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo.

Successivamente il Presidente-relatore presenta un emendamento (66.23), sostitutivo della lettera b) del comma 6, il quale è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo. Conseguentemente sono preclusi gli emendamenti 66.18 e 66.19.

Ritirato l'emendamento 66.15, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 66.16, soppressivo del comma 7, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo.

È quindi presentata una nuova formulazione dell'emendamento 66.17, il quale, posto ai voti, è accolto, con il parere favorevole del Presidente-relatore e del Governo.

In sede di articolo 67, l'emendamento 67.1 è posto ai voti ed accolto, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo, mentre l'emendamento 67.2 è ritirato.

Si passa agli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Decaduto l'emendamento 1.0.1 per assenza del proponente è ritirato l'emendamento 1.0.0.1, sono posti separatamente ai voti ed accolti l'emendamento 1.0.2, sul quale il Presidente-relatore esprime parere favorevole ed il rappresentante del Governo si rimette alla

Commissione e l'emendamento 1.0.3 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del Governo.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al Presidente-relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 877, di conversione del decreto-legge n. 513 del 1992, con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

Al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di ritardo, oltre l'applicazione delle indennità e degli interessi di mora, non è consentita l'immissione in consumo da parte del soggetto obbligato fino all'estinzione del debito d'imposta».

3.0

FORTE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Per il pagamento dell'imposta di consumo sul gas metano restano in vigore le modalità e i termini vigenti».

3.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Art. 4.

Al comma 3, lettera a), dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta».

4.1

FORTE

Art. 6.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il III capoverso dell'articolo 15 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è soppresso».

6.1

FAVILLA

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis. Al nono comma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il titolare della gestione dell'impianto è, agli effetti fiscali, responsabile per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso».

12.0.1

.FAVILLA

Art. 14.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'IVA, dell'IRPEF, IRPEG, ILOR e dell'ICI fino ad esaurimento del credito».

14.1

ROVEDA

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69):
lire 625.620 per 1.000 litri;».

17.1 GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, FERRARA Vito

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

1) per autotrazione: lire 320.000 per 1.000 Kg.;

2) per combustione:

usi civili: lire 320.000 per 1.000 kg. (2), (5);

usi industriali: lire 25.000 per 1.000 kg. (6);

3) per altri usi: lire 320.000 per 1.000 kg.».

Alla nota (5), dopo le parole «gas metano», aggiungere le parole «e del G.P.L.».

Alla nota (6), dopo le parole «gas metano», aggiungere le parole «e del G.P.L.».

17.2 VISCO, FERRARA Vito

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la nota (2) con la seguente: «L'aliquota dell'accisa per gli impieghi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è del 10 per cento».

17.3 FAVILLA, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 1, sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

«(3) Sono soppresse le tariffe ridotte T1 e T2 di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986. Non è soggetto a imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore».

«(4) Sono soppresse le agevolazioni per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978».

17.4 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito, GUGLIERI

Al comma 1, lettera g), n. 2 (usi civili), sostituire la cifra: «258» con la cifra: «220»; conseguentemente, sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

«(3) Sono soppresse le tariffe ridotte T1 e T2 di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi (C.I.P.) n. 37 del 26 giugno 1986. Non è soggetto a imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Sono soppresse le agevolazioni per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978».

17.13

VISCO, FERRARA Vito, GUGLIERI, LEONARDI, RAVASIO

Al comma 1, nota (4), sostituire le parole: «usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione» con le seguenti: «usi di cui alla tariffa T1: esenzione; usi di cui alla tariffa T2: esenzione fino a 250 metri cubi annui».

17.12

FORTE

Al comma 1, lettera g), n. 2) dopo le parole: «usi industriali» aggiungere le parole: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

17.5

BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, VISCO, GAROFALO, FORTE, SCHEDA, FAVILLA, FERRARI Karl, FERRARA Vito

Al comma 1, lettera g), nota (6), sopprimere le parole: «di beni».

17.8

RAVASIO, CUSUMANO, RABINO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ad eccezione del prodotto denominato biodiesel» fino alle altre: «dell'agricoltura e delle foreste».

17.10

FAVILLA

Al comma 3, la parola «idrocarburo» è sostituita dalla seguente: «prodotto».

17.11

FAVILLA

Art. 18.

Al comma 2, primo capoverso, dopo la parola: «di produzione» aggiungere le parole: «di olii minerali o di ossidi di alluminio».

18.1

CHERCHI, BRINA, FERRARA Vito

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessaria per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.».

18.0

FORTE

Art. 20.

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al punto 3, dopo la parola «diporto» aggiungere le altre «e impieghi come carburante per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti».

20.1

CUSUMANO, RAVASIO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 4 sostituire le parole: «16 per cento aliquota normale.» con le seguenti: «11 per cento aliquota normale.».

20.11

FORTE

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 6 sostituire le parole: «20 per cento aliquota normale» con la seguente: «esenzione». Inoltre, sostituire le parole da: «A decorrere dal 1° luglio 1993» fino alla fine, con le seguenti:

«A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione della macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.».

20.2RABINO, CUSUMANO, RAVASIO, ORSINI, CO-
VIELLO, CARLOTTO, COVELLO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 6 sostituire le parole: «20 per cento aliquota normale» con la seguente: «esenzione».

20.3

GUGLIERI, PAINI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 6 sostituire le parole: «20 per cento aliquota normale» con la seguente: «10 per cento aliquota normale».

20.10

COVIELLO, CARLOTTO, COVELLO, RABINO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, dopo la parola: «metano» aggiungere le parole: «e G.P.L.».

20.4VISCO, ANDREINI, GAROFALO, BRINA, LON-
DEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per la cogenerazione l'esenzione si applica fino al consumo specifico di 2300 Kcal/Kwh. Il consumo eccedente fino a 4300 Kcal/Kwh è considerato uso industriale».

20.5

FERRARI Karl, RAVASIO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, inserire il seguente:

«12-bis. Impiego di oli minerali greggi naturali, nella stessa area di estrazione, per autoproduzione combinata di energia elettrica e vapore: L. 2.500 per 1.000 Kg».

20.6

FAVILLA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, inserire il seguente:

«12-bis. Impiego di oli minerali all'interno di impianti petrolchimici dotati di centrali combinate termoelettriche nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di vapore, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze: esenzione».

20.7

FAVILLA, FERRARA Vito

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 13 e al n. 14, sostituire le parole: «30% aliquota normale» con le altre: «50% aliquota normale».

Alla fine del n. 13, e alla fine del n. 14, aggiungere il seguente periodo: «L'agevolazione di cui sopra è concessa, anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL o a metano».

20.13 VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, RAVASIO

Al comma 1, nella tabella A alla fine del n. 13, e alla fine del n. 14, aggiungere il seguente periodo «L'agevolazione di cui sopra è concessa, anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL o a metano».

20.8 ANDREINI, VISCO, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, BRINA, FERRARA Vito

Al comma 1, nella tabella A richiamata, dopo il n. 14, aggiungere il seguente: «14-bis. Produzione di ossidi di alluminio e di magnesio da acqua di mare: esenzione».

20.12 FORTE, GAROFALO, BRINA, FERRARA Vito, CHERCHI

Art. 25.

Al comma 3, sostituire le parole «e dei cereali», con le seguenti: «dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte».

25.1 FORTE

Art. 26.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;».

26.1 FORTE

Art. 27.

Al comma 4, prima delle parole: «Ai depositi di distribuzione» premettere le seguenti: «Fino alla data della effettiva successione, nei rapporti giuridici attivi e passivi, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società per azioni derivata dalla trasformazione della stessa Amministrazione.».

27.1

FORTE

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: «lavorati», nonché le parole: «di cui al presente comma».

27.4

FORTE

Sopprimere il comma 5.

27.5

GAROFALO, BRINA, LONDEI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole : «relativamente alla accisa sui tabacchi lavorati» sono aggiunte le altre: «salvo per quanto concerne il regime di circolazione ed i compiti di vigilanza attribuiti agli uffici tecnici di finanza».

27.2

FORTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il comitato di gestione del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette è integrato dal Ministro delle finanze che lo presiede e da un sottosegretario da lui delegato con funzioni di vice presidente nonché dal segretario generale e dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Il predetto comitato esercita, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, quelle previste dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Fino all'espletamento delle procedure previste dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1991, n. 358, fanno parte dell'istituendo comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e imposte indirette i rappresentanti del personale presente nel consiglio d'amministrazione dello stesso Dipartimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

27.3 (Nuova formulazione)

FORTE

Art. 28.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81 è soppresso».

28.1

CAVAZZUTI, GAROFALO, FERRARA Vito

Art. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica destinati all'asporto delle merci al dettaglio (di cui all'articolo 1, punto 8), della legge n. 475 del 1988 è soppressa. I produttori nazionali di sacchetti di plastica sono abilitati alla loro immissione nella distribuzione ove iscritti ad un consorzio obbligatorio, le cui quote associative e destinazione ecologica del provento saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente, con provento invariato, in sede di prima applicazione, rispetto al gettito del tributo soppresso. I produttori che immettono nel consumo sacchetti di plastica senza essere iscritti al consorzio obbligatorio o senza aver ottemperato agli obblighi contributivi sono soggetti ad una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della quota associativa».

29.1

FORTE, SCHEDA, VISCO, FERRARA Vito

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e» e sostituire le parole: «si applicano», con le altre: «si applica».

29.1 (Nuova formulazione)

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, sostituire l'linea con la seguente: «A decorrere al 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica destinati all'asporto delle merci al dettaglio di cui all'articolo 1, punto 8), della legge n. 475 del 1988 è soppressa. A partire dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applica con le aliquote vigenti a tale data e con le seguenti modalità:».

29.2

GUGLIERI, PAINI

All'inizio del comma 1, sostituire le parole: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e» con le seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica destinati all'asporto delle merci, di cui all'articolo 1, punto 6) della legge n. 475 del 1988, è soppressa. A decorrere dal 1° gennaio 1993».

29.3

PONTONE

Al comma 1, sostituire l'alea con la seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica destinati all'asporto delle merci al dettaglio è soppressa. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria si applica con le aliquote vigenti a tale data e con le seguenti modalità:».

29.4

CUSUMANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'imposta di fabbricazione sui sacchetti viene soppressa e sostituita da un contributo ecologico di 800 lire per ogni chilogrammo di materia plastica non biodegradabile utilizzata per la produzione dei sacchetti destinati all'asporto delle merci al dettaglio, venduti sul territorio italiano. Tale contributo è dovuto dai produttori di materie plastiche destinate alla produzione dei sacchetti suddetti. Per i sacchetti di provenienza comunitaria il contributo ecologico in proporzione a 800 lire/kg è dovuto dalle ditte esercenti il commercio che effettuano la rivendita di sacchetti sul territorio nazionale. Per i sacchetti d'importazione da paesi terzi il contributo ecologico di 800 lire/kg è riscosso dalle dogane.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1993 viene costituito un albo a cui devono obbligatoriamente iscriversi produttori, commercianti e importatori di sacchetti in plastica destinati all'asporto delle merci al dettaglio, a cui è demandata, in esclusiva per il territorio nazionale, la fabbricazione e la commercializzazione dei sacchetti suddetti.

1-quater. Le modalità di applicazione del contributo ecologico sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e» e sostituire le parole: «si applicano» con le altre: «si applica».

29.5

RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o

del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso».

29.6

FORTE

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e successive modificazioni, sono soppresse. I soggetti che effettuano la prima immissione in consumo dei sacchetti di plastica di produzione nazionale, di provenienza comunitaria o di importazione devono essere iscritti ad un consorzio obbligatorio, le cui quote associative devono essere determinate in relazione alle quantità annue immesse in consumo da ciascun consorziato.

2. La prima immissione in consumo si verifica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'IVA la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro della Comunità economica europea, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del consorzio obbligatorio ed i criteri di determinazione delle quote associative che devono affluire all'entrata dello Stato.

4. In sede di prima applicazione della presente legge l'entità complessiva delle quote associative dovrà essere pari al gettito del tributo soppresso.

5. I soggetti che immettono in consumo sacchetti di plastica senza essere iscritti al consorzio obbligatorio o senza aver ottemperato agli obblighi contributivi sono assoggettati, indipendentemente dal pagamento della quota dovuta, ad una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della quota associativa».

29.0.1

FORTE, GAROFALO, PAVAN, LEONARDI, SCHE-
DA, RAVASIO, GUGLIERI, VISCO, FERRARA
Vito

Art. 30.

All'emendamento 30.1, premettere alle parole: «e nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta» le seguenti: «, comprese le colle adesive».

30.1/1

LEONARDI

Al comma 4, dopo le parole: «delle resine artificiali o sintetiche» aggiungere le seguenti: «e nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta».

30.1

FORTE, SCHEDA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli oli lubrificanti ed i grassi ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base mineraria o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione».

30.2

LEONARDI, RAVASIO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Gli oli lubrificanti ottenuti attraverso la rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'ali-

quota normale. I prodotti petroliferi ottenuti dalla rigenerazione, diversi dagli oli lubrificanti, nonchè gli oli usati, destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione».

30.3

LEONARDI, RAVASIO

Al comma 5, dopo le parole: «di prima distillazione» inserire il seguente periodo: «La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, in relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale».

30.4

FORTE, SCHEDA

Art. 32.

Al comma 4, dopo le parole: «esercitati» aggiungere le seguenti parole: «previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza».

32.1

FORTE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Il personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

32.2

FORTE

Art. 35.

Al comma 1, lettera a), le parole: «con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo

concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 195 del 20 agosto 1924».

Al comma 1, lettera b), le parole: «decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 195 del 20 agosto 1924».

35.5

FORTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sulle giacenze di oli da semi sia tal quali che in semi oleosi detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I diretti interessati devono presentare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio istanza di rimborso a pena di decadenza entro il 28 febbraio 1993 con copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata».

35.2

FORTE, SCHEDA, RABINO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinescopi, detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A, 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F, 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. I soggetti interessati ad usufruire del credito d'imposta devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, elencando per ciascuna categoria, marca e tipo di prodotto, le bollette d'importazione o le fatture d'acquisto, non anteriori, in entrambi i casi, al 1° gennaio 1991. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Nell'istanza deve essere dichiarato anche il valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992; non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. Il suddetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile».

35.3

LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le altre: «commi 3 e 4»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime sanzioni si applicano anche per le istanze di rimborso di cui al successivo comma 7».

35.6

FORTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Con analogia istanza i rivenditori di generi di monopolio inoltrano domanda al predetto ispettorato al fine di ottenere il rimborso, nella misura pari al venti per cento dell'imposta pagata, su ciascun accenditore e accendigas, allegando copia autenticata delle fatture d'acquisto dell'anno 1992».

35.4

FORTE, SCHEDA

Art. 36.

Al comma 2 sostituire l'alinea con il seguente:

«2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 27), 34), 40) e 41)».

Conseguentemente sopprimere al comma 3, lettera c), i numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies.

36.1

PELLEGRINO, LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, FERRARA VITO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il numero 21 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«21) Fabbricati o porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118».

36.2

LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, FERRARA VITO

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

«2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:».

Conseguentemente, premettere al capoverso 24) il seguente:

«21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè rimanga l'originaria destinazione;».

36.2 (Nuova formulazione) LONDEI, VISCO, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 21 dopo le parole «ceduti da imprese costruttrici» aggiungere le altre: «nei termini e alle condizioni indicate nell'articolo 2, primo comma, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118».

36.3 GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, FERRARA Vito

Al comma 3, nell'alea, sopprimere le parole: «e 123)»; conseguentemente, nella stessa lettera b), sopprimere il capoverso 123).

36.4 VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, FERRARA Vito

Al comma 3, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i numeri, 24)» aggiungere le parole: «103)».

b) dopo le parole: «24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);» sono aggiunte le seguenti: «103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi

liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;».

36.14

FORTE

Al comma 3, lettera b), nell'alea, dopo le parole: «i numeri 24)», aggiungere il numero: «103),» e dopo il capoverso 24) inserire il seguente:

«103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;».

36.17

FORTE

Al comma 3, lettera c), il capoverso 127-bis) è sostituito dal seguente:

«127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 e 20 Kg. in qualsiasi fase della commercializzazione;».

36.18

FORTE

Al comma 3, lettera c), nel capoverso 127-quinquies, sostituire le parole: «impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia» con le altre: «impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».

36.6

FORTE, SCHEDA

Al comma 3, lettera c), sostituire il capoverso 127-sexies) con il seguente:

«127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);».

36.19

FORTE

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 127-octies).

36.9

PONTONE

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 127-octies, con il seguente:

«127-octies) prestazioni dei servizi, previsti dall'articolo 11 comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1993, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle rispettive organizzazioni provinciali, ai fini dell'efficacia degli accordi in deroga alle norme sui contratti di locazione immobiliare di cui alla legge n. 392 del 1978».

36.7

COVI, DIPAOLO

Al comma 3, lettera c), sostituire il numero 127-octies, con il seguente:

«127-octies) prestazioni dei servizi, previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1993, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale per il tramite delle rispettive organizzazioni provinciali, ai fini dell'efficacia degli accordi in deroga alle norme sui contratti di locazione immobiliare di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392».

36.8

GUZZETTI, FAVILLA

Al comma 3, lettera c), dopo il capoverso 127-octies) aggiungere i seguenti:

«127-nonies) prestazioni di trasporto aereo di persone;
127-decies) cessioni di francobolli da collezione e di collezioni di francobolli;

127-undecies) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici.».

36.20

FORTE, GAROFALO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al n. 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole "a L. 6.000 nette" ovunque ricorrano con le altre "a L. 10.000 nette"».

36.5 VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, FERRARA Vito

Al comma 4, lettera a), n. 4), sostituire le parole: «(v.d. 22.07)», con le seguenti: «(v.d. ex 22.07)».

36.21 FORTE

Al comma 4, lettera b), sopprimere il n. 4).

36.22 FORTE

Sopprimere il comma 5.

36.10 FAVILLA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

36.15 FORTE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento (voce codice 72.13; 72.14.20; 72.15; 73.14)»; conseguentemente, al comma 4, lettera a), n. 15, sopprimere le parole: «ferro per cemento armato».

36.11 FAVILLA

Al comma 7, dopo le parole: «27,55 per cento», aggiungere l'altra: «per».

36.23 FORTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 2:

1) al secondo comma, n. 5), sono soppresse le parole da: "con esclusione" fino a: "di cui all'articolo 19";

2) al terzo comma, la lettera h) è abrogata;

b) nell'articolo 10:

1) al n. 6), le parole: "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e" sono sostituite dalle seguenti: "le operazioni relative";

2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

"18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";

3) dopo il n. 27-bis), è aggiunto il seguente:

"27-ter) le cessioni, nonchè le operazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), che hanno per oggetto beni che all'atto dell'acquisto o dell'importazione non hanno dato luogo alla detrazione della relativa imposta".».

36.24

FORTE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sino al 31 dicembre 1993 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato, degli enti locali o degli istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

36.12 (Nuova formulazione)

TRIGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole "sulla base del prezzo di vendita al pubblico alla SIP"».

36.13

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;»;

b) la lettera e-bis) è abrogata».

36.13 (Nuova formulazione)

FORTE, SCHEDA

Art. 38.

Al comma 5, lettera c), le parole: «per i quali l'imposta» sono sostituite dalle parole: «per i quali l'imposta è».

38.0

FORTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La guida e l'uso di veicoli immatricolati in uno Stato membro da parte di residenti in Italia non costituiscono reato di contrabbando».

38.1

SPERONI

Art. 41.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la consegna in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta o terzi per lor conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;».

41.1

FORTE

Art. 42.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono non imponibili i trattamenti di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato».

42.0

FORTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono imponibili i trattamenti di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni comunitari destinati ad essere trasportati o spediti in altro Stato membro della CEE da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo d'imposta».

42.0 (Nuova formulazione)

FORTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono, inoltre, esenti dall'imposta gli acquisti e le cessioni, anche extracomunitarie, di beni e servizi destinati ai mezzi e agli armamenti terrestri».

42.1

FAVILLA

Art. 43.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Per i beni soggetti ad accisa non concorre a formare la base imponibile l'ammontare dell'accisa medesima».

43.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 3, aggiungere i seguenti periodi:

«La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini della determinazione della base imponibile delle cessioni intracomuni-

tarie. Il tasso di cambio applicato è comunque quello del giorno della fattura. Nei periodi di chiusura o sospensione dei cambi ufficiali la Banca d'Italia provvederà ad emettere, periodicamente, un listino di riferimento».

43.2

FORTE, SCHEDA

Art. 44.

Al comma 2, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38 dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;»;

alla lettera b), dopo la parola: «senza», inserire la seguente: «stabile».

44.1

FORTE

Art. 46.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:

«Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento commerciale la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tal caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti».

46.1

FORTE, SCHEDA

Al comma 4, dopo la parola: «trasporto» inserire la seguente: «nuovi».

46.3

FORTE

Al comma 5, sostituire le parole: «che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazio-

ne», con le altre: «che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione».

46.2

FORTE, SCHEDA, GUGLIERI

Art. 47.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, primo periodo, nonchè quelle di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera».

47.1

FORTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere a) e b), alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, nonchè quelle di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della loro numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo dell'operazione espresso in valuta estera. Le fatture devono essere annotate anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, distintamente e nel termine ivi stabilito, ma non anteriormente al mese di annotazione nel registro di cui all'articolo 23 dello stesso decreto».

47.1 (Nuova formulazione)

FORTE

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il decreto del

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni».

47.0.1

RAVASIO, LEONARDI, PAVAN, RABINO, CUSUMANO

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni».

47.0.2

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Dopo il comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, sono aggiunti i seguenti:

“13-bis. L'emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti rimane una facoltà ai soli fini dell'onere probatorio della consegna o del recepimento dei beni sia in partenza sia in destinazione nell'ambito del territorio dello Stato e con paesi terzi.

13-ter. Sono abrogati tutti gli articoli del presente decreto che prevedono sanzioni e obblighi di emissione del documento dei beni viaggianti”».

47.0.3

GUGLIERI, PAINI

Art. 48.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I contribuenti con liquidazione a cadenza mensile sono tenuti a versare entro il 20 del mese di riferimento un'acconto d'imposta pari all'80 per cento dell'IVA relativa ad acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo mese dell'anno precedente.

2-ter. I contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale sono tenuti a versare entro il 20 dell'ultimo mese del trimestre di riferimento un'acconto di imposta pari all'80 per cento dell'IVA relativa agli

acquisti intracomunitari effettuati nell'analogo trimestre dell'anno precedente.

2-quater. Qualora i contribuenti prevedano di effettuare un volume di acquisti intracomunitari minore rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente possono commisurare l'acconto dell'80 per cento all'IVA sugli acquisti intracomunitari stimati per il mese o per il trimestre di riferimento.

2-quinquies. L'acconto è aggiunto alle liquidazioni e ai versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, relativi al mese o trimestre precedente ed è portato in diminuzione dalla liquidazione e dai versamenti del periodo successivo al mese o trimestre di riferimento di cui ai precedenti commi *2-bis* e *2-ter*».

48.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Art. 50.

Al comma 4, sostituire le parole «l'ufficio, al superamento» con le altre: «l'ufficio, su dichiarazione redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggetti interessati, al superamento».

50.2

FORTE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze possono essere istituiti e condotti depositi non doganali per la custodia di beni comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonchè le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d'imposta.».

50.1

FORTE

Art. 53.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "formalità doganali" inserire le

seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513";

"3-ter. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi immatricolati in uno stato membro si applica il disposto di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se non vi sia stato adempimento degli obblighi d'imposta".

53.1

SPERONI, GUGLIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "formalità doganali" inserire le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513 come convertito dalla relativa legge di conversione"».

53.1 (Nuova formulazione)

SPERONI, GUGLIERI

Art. 54.

Sopprimere il comma 2.

54.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 5, sostituire le parole: «a lire 1 milione» con le altre: «a lire 2 milioni.».

54.2

LONDEI, GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, FERRARA VITO

Art. 57.

Al comma 1, dopo la lettera C), inserire la seguente:

«C-bis) nell'articolo 8, primo comma, lettera c), dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie";».

57.5

FORTE

Al comma 1, lettera D), sostituire le parole: «dopo il primo comma, è inserito il seguente» con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma».

57.3

FORTE

Al comma 1, dopo la lettera D), inserire la seguente:

«D-bis. Nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

“7-bis. I servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea”».

57.1

LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 1, lettera E), dopo le parole: «ottobre 1992», sono aggiunte le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992;».

57.6

FORTE

Al comma 1, lettera G), capoverso 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) le operazioni di immissione in libera pratica, salvo che si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad esseri riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscono della esenzione totale dei dazi di importazione;

d) le operazioni di ammissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui al punto a);».

57.7

FORTE

Al comma 1, dopo la lettera G), sostituire le indicazioni delle lettere: «h), i), l), m)» con le seguenti: «H), I), L), M)».

57.8

FORTE

Al comma 1, lettera H), aggiungere le seguenti parole:

«tale disposizione si applica ai servizi resi a decorrere dal 24 settembre 1992; non si fa luogo a rimborsi di imposta nel caso in cui a decorrere da detta data, siano stati adottati comportamenti difformi;».

57.2

LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, del presente decreto concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nelle lettere b) e d) dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni».

57.4

FORTE

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Concessione di mutui a finanziamento della maggior spesa conseguente a variazioni di aliquota dell'IVA)

1. La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutui di durata pari a quella dei mutui originari agli enti pubblici territoriali e loro consorzi per il finanziamento della maggiore spesa conseguente alla variazione, a far tempo dal 1° gennaio 1993, dell'aliquota IVA per le seguenti opere in corso di esecuzione al 31 dicembre 1992:

a) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) gli impianti sportivi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

c) gli immobili di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi compresi manufatti per sepoltura nonchè aree destinate a costruzione ed ampliamento di cimiteri;

d) gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie e relativi collettori di adduzione;

e) gli impianti destinati allo smaltimento-riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani solidi e liquidi..

2. In deroga alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di mutui agli enti di cui al comma 1 e alle limitazioni di cui all'articolo

1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo sono autorizzati a concedere mutuo cumulativo per il finanziamento della maggiore spesa per imposta sul valore aggiunto, anche se relativa ad interventi originariamente non finanziati dagli stessi.

3. La domanda di mutuo, corredata da certificazione del Segretario dell'ente, attestante la maggiore spesa da sostenere, va presentata dagli enti interessati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per la deliberazione del mutuo di cui al comma 2 non è necessaria la preventiva approvazione del piano finanziario di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Con la delibera di assunzione del mutuo l'ente dimostra l'effettiva possibilità di pagamento della rata d'ammortamento.

5. In conto del mutuo concesso sono spesabili tutte le maggiori spese per imposta sul valore aggiunto, anche se l'ente ne ha già disposto il pagamento a far tempo dal 1° gennaio 1993.

6. In deroga al disposto dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, le prestazioni, fatturate entro il 31 dicembre 1992, per le opere di cui al comma 1 del presente articolo si considerano effettuate ove la fattura emessa sia stata registrata ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e considerata per la liquidazione periodica prevista dall'articolo 27 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

60.0.1

LEONARDI, TRIGLIA, PAVAN, RAVASIO, GAROFALO

Art. 61.

Al comma 1, dopo l'articolo 4 della tariffa della tassa sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992, aggiungere il seguente articolo:

«75 1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43; del decreto del Ministro delle finanze

1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa

- 5 dicembre 1989): tassa per l'iscrizione annuale:
- 1) quota fissa 120.000
 - 2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti 500.000
 - 3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 100.001 e 500.000 abitanti 1.000.000
 - 4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 500.001 e 1.000.000 abitanti .. 2.000.000
 - 5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti 4.000.000»

61.1

LEONARDI, TRIGLIA, FAVILLA, SCHEDEA, PAVAN

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «gli articoli 4 e 88» con le altre: «gli articoli 4, 75 e 88». Conseguentemente, nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
«75	1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonchè negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:	
	a) per l'iscrizione:	
	1) quota fissa	120.000
	2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 50.000 e 100.000 abitanti	500.000
	3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 100.001 e 500.000 abitanti	1.000.000

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire
	4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra i 500.001 e 1.000.000 di abitanti.....	2.000.000
	5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti.....	4.000.000
	b) annuale.....	la stessa di cui alla lettera a)
	2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):	
	a) per l'iscrizione.....	120.000
	b) annuale.....	120.000

(1) La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.

61.1 (Nuova formulazione) LEONARDI, TRIGLIA, FAVILLA, SCHEDA, PAVAN

Al comma 1, sostituire l'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al DPR 641/72 e successive modificazioni con il seguente:

«1. attribuzione del numero di partita Iva (articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per tutti L. 500.000

2. Tassa annuale L. 250.000

3. La tassa annuale non è dovuta dagli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale attività economiche, nonché dai soggetti che abbiano comunicato la cessazione dell'attività - compreso il fallimento, il concordato preventivo, l'amministrazione controllata, la liquidazione ordinaria, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria - entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

61.2 ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1, all'articolo 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, lettera a), sostituire la cifra: «250.000» con l'altra: «500.000».

61.2-bis LONDEI, GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le somme versate in misura maggiore di quelle stabilite nel comma 1 del presente articolo possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

61.3

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano corrisposto, con riferimento all'anno 1992 ed a quello in corso, la tassa di concessione governativa secondo le misure previste dall'articolo 75 della tariffa di cui al decreto ministeriale 20 agosto 1992, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi, ovvero chiederle a rimborso quando la tassa non risulti più dovuta».

61.4

LEONARDI, TRIGLIA, PAVAN, FAVILLA, SCHEDA

Art. 62.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

62.0

PAVAN, LEONARDI, GAROFALO, BRINA,
LONDEI, FERRARA Vito, GUGLIERI, PAINI,
SCHEDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

62.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 384 del 1992 convertito dalla legge 421 del 1992 è soppresso».

62.2

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804».

62.3

RABINO

Al comma 4, sopprimere la parola: «gennaio» e sostituire la parola: «giugno» con l'altra: «settembre».

62.19

FORTE

Sopprimere il comma 10.

62.4

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono soppressi».

62.5

FAVILLA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, è soppresso.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa”.

62.6

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sopprimere dalle parole: “a condizione” fino alle altre: “non sia superiore a tre”».

62.7

ROSCIA, PAINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 115, comma 2, lettera e-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine "prevalentemente" è soppresso».

62.8

GUGLIERI, PAGLIARINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nel decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare" sono sostituite con le seguenti: "che non siano sottoposti al regime di contabilità ordinaria a seguito del superamento dell'ammontare dei ricavi e dei compensi"».

62.9

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli esercenti arti o professioni per le quali non sussistono associazioni di categoria rappresentate nel CNEL nè ordini professionali, il parere di cui al comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato che contenga la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3».

62.10

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria o per i quali non esistono associazioni di categoria presenti nel CNEL nè ordini professionali, il parere di cui al comma 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato che contenga la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione, predisposta sulla base di apposito modello ministeriale, deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3».

62.10 (Nuova formulazione)

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito, GUGLIERI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno 1992, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto».

62.11

SCHEDA, FORTE, FAVILLA RAVASIO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il contributo diretto lavorativo previsto dalla legge n. 421 del 1992 non rileva ai fini del volume d'affari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

62.12

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno 1992, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto».

62.13

GUGLIERI, PAINI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati, ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti possono integrare la dichiarazione annuale ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano sovrattasse e pene pecuniarie».

62.14

FAVILLA, RAVASIO

Al comma 12, sostituire le parole: «Per l'anno 1993» con le altre: «Per il periodo di imposta 1992».

62.15

BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VI-
SCO, FERRARA Vito

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non trova applicazione nei riguardi di imprese aventi attività di produzione di beni o prestazione di servizi a carattere ultrannuale, per gli esercizi in cui l'ammontare dei ricavi è uguale a zero».

62.16

SCHEDA, FORTE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Sui corrispettivi non registrati di cui al comma 12 si applica l'aliquota IVA ottenuta dalla media ponderata delle aliquote applicate sui corrispettivi registrati».

62.17

BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VI-
SCO, FERRARA Vito

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'ammontare dei corrispettivi non registrati di cui al comma 12 va ripartito, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta».

62.17 (Nuova formulazione)

GAROFALO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non trova applicazione nei riguardi di imprese aventi attività di produzione di beni o prestazione di servizi a carattere ultrannuale, per gli esercizi in cui l'ammontare dei ricavi è uguale a zero».

62.18

GUGLIERI, PAINI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è abrogato.

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono soppressi.

3. La tassa di iscrizione alla camera di commercio è soppressa».

62.0.1

ROSCIA, PAGLIARINI, GUGLIERI

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

«Art. 62-bis.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è abrogato.

2. La tassa di iscrizione alla camera di commercio è soppressa.»

62.0.2

ROSCIA, PAGLIARINI, GUGLIERI

Art. 63.

Al comma 2 sostituire le parole: «nella misura del 16 per cento» con le altre: «nella misura del 15 per cento».

63.1 LONDEI, PIERANI, BRINA, FERRARA Vito

Al comma 5, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «tenuti» aggiungere le seguenti: «alla presentazione della denuncia e».

63.3 TRIGLIA

Al comma 5, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «Fermo restando l'obbligo di presentare la denuncia.».

63.2 TRIGLIA

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "Non ricorre l'obbligo della denuncia e l'imposta non è dovuta nei casi di utilizzazione di suolo pubblico per la cartellonistica pubblicitaria e per i passi carrai."».

63.4 TRIGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 623, per concessione deve intendersi la concessione in uso di beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni».

63.5 PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VISCO, BRINA, FERRARA Vito

Art. 64.

Al comma 1, dopo le parole: «dei dati di cui all'articolo 4», aggiungere le seguenti: «, con eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero».

64.1 FAVILLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) La Guardia di finanza, nell'esercizio dell'attività di controllo, coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e da altre leggi tributarie».

64.2

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Guardia di finanza, nell'esercizio dell'attività di controllo, coopera con gli uffici doganali per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell'accertamento secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e dalle altre leggi tributarie».

64.3

GAROFALO, VISCO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Art. 65.

Sopprimere l'articolo.

65.1

ROSCIA, GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Al comma 1, alle parole: «per l'anno 1993», sostituire le altre: «a decorrere dal 1° febbraio 1993».

65.2

VENTRE, FAVILLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta straordinaria non è dovuta per autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso individuati nei commi precedenti, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura dell'aliquota vigente al momento dello sdoganamento».

65.8

VENTRE, FAVILLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore

diesel, immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 1992 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC+NOX 0,97, particolato 0,14, e secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, e per le autovetture nonchè autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993, muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per le autovetture ed autoveicoli di cui ai periodi precedenti non sono dovute rispettivamente la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, nonchè la tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Restano comunque salve le disposizioni vigenti relative all'aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli di cui al presente comma».

65.3

MONTRESORI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le altre: «dal 3 febbraio 1992».

65.5

LEONARDI

Al comma 4, dopo le parole: «91/441/CEE», aggiungere le seguenti: «e per le autovetture nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1994, installino un impianto di alimentazione a GPL e metano.»; dopo le parole: «successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «e la soprattassa di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni».

65.6ANDREINI, VISCO, GAROFALO, BRINA, LON-
DEI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di recepimento della direttiva 91/441/CEE», aggiungere le seguenti: «e per le autovetture nonchè autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993, muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano.».

65.4

LEONARDI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo:

«A decorrere dal 1° gennaio 1993 le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, installato e con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo posteriore al 1° gennaio 1993, sono esenti dalla soprattassa di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1994».

65.7

RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO,
VISCO, PELLEGRINO, ANDREINI, GAROFALO,
BRINA, LONDEI, FERRARA Vito

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Per le autovetture e gli autoveicoli azionati con motore diesel di potenza non superiore a 23 cavalli fiscali che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) della legge 14 novembre 1992, n. 438, hanno corrisposto entro il 15 dicembre 1992 la tassa straordinaria di lusso è accordata, in sede di pagamento della soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, una riduzione di importo pari a quello dell'imposta straordinaria assolta. Il Ministro della Finanze preciserà le modalità operative da osservare».

65.9

FORTE

Art. 66.

Al comma 4 (terzo rigo) fra le parole «decreto» e «nonchè» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 6 a decorrere dal 1° gennaio 1993».

66.1

FORTE, SCHEDA

Al comma 4, dopo le parole: «allo stesso regio decreto», inserire le seguenti: «fatta eccezione per gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi».

66.3

RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie».

66.21

FORTE

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, dopo le parole "i comuni, le comunità montane, le province e le regioni" aggiungere le seguenti " , nonchè le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"».

66.4

FORTE, SCHEDA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato ivi compresi i relativi allegati.

4-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 4-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993».

66.5BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VI-
SCO, FERRARA Vito

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 della Tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di registrazione, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerenti.

Nota:

Dal contesto delle scritture private sopra indicate deve risultare che esse si riferiscono o sono inerenti a contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa.”.

66.5 (Nuova formulazione) BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VISCO,
FERRARA VITO

Al comma 5, sostituire le parole: «Sono abrogati gli articoli 6 e 21» con le seguenti: «Sono abrogati gli articoli 6, ad eccezione delle lettere f), g), h), e 21».

66.6

FAVILLA

Al comma 5, sostituire le parole: «gli articoli 6 e 21» con le altre: «l'articolo 21». Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (*Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*).
- 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica”.

66.6 (Nuova formulazione)

FAVILLA

Al comma 5, dopo le parole: «n. 601,», inserire le seguenti: «e l'articolo 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui si prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno.»

66.20

FORTE

b-877/66j20

Al comma 5, sopprimere le parole: «nonchè l'articolo 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

66.7

DUJANY, FAVILLA, GAROFALO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma relative agli articoli 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e 48, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle relative all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano relativamente ai mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1993».

66.8

RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del predetto articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi limitatamente ai mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992».

66.9

FAVILLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esentate dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche le associazioni nazionali, erette in enti morali, alle quali lo Stato ha riconosciuto per legge compiti di tutela e rappresentanza delle categorie combattentistiche».

66.10

PAVAN, LEONARDI, RAVASIO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

“2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamiliardi di lire relativamente a tutte le attività esercitate”».

66.11 GAROFALO, VISCO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, FERRARA Vito

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e c).

66.12 RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

66.13 GUGLIERI, PAINI

Al comma 6, lettera a), sopprimere il primo periodo del capoverso 3.

66.22 FORTE

Al comma 6, lettera a), numero 3) dopo le parole: «nella misura dell'1,50 per cento», aggiungere le altre: «ovvero, senza maggiorazione degli interessi, se con versamento di due acconti d'imposta nei primi due mesi di ciascun trimestre, d'importo pari ad un terzo dell'IVA liquidata e versata per il trimestre precedente e con versamento a saldo per la parte rimanente della liquidazione periodica trimestrale, entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari».

66.14 PELLEGRINO, LONDEI, GAROFALO, VISCO, BRINA, FERRARA Vito

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'articolo 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: “I cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale

separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'articolo 25 distintamente le predette fatture”;

2) i commi sesto e ottavo sono soppressi;

3) sono aggiunti infine i seguenti commi:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società per azioni e in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società di mutua assicurazione.

Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), dell'articolo 38 *quater*, e dell'articolo 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.”».

66.23

FORTE

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «i commi sesto e ottavo» con le seguenti: «i commi terzo, sesto e ottavo».

66.18

COVIELLO, CARLOTTO, COVELLO

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: «ed è aggiunto» sino alla fine della lettera.

66.19

COVIELLO, CARLOTTO, COVELLO

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

66.15

GUGLIERI, PAINI

Sopprimere il comma 7.

66.16

RAVASIO, LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: “di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo” sono sostituite dalle seguenti: “di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9

febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

66.17

RABINO, LEONARDI, CUSUMANO, RAVASIO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli diversi dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e di mutua assicurazione, che applicano il regime speciale previsto dall'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

66.17 (Nuova formulazione)

RABINO, RAVASIO

Art. 67.

Al comma 2, dopo le parole: «anche se non in qualità di acquirenti.» inserire il seguente periodo: «Ove nella cessione intervengano più sostituti di imposta, la ritenuta è operata da uno di essi, il quale rilascia copia della certificazione agli altri sostituti d'imposta intervenuti.»

67.1

RAVASIO, CUSUMANO, RABINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla

ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non sono considerati redditi quelli conseguiti attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.».

67.2

RAVASIO, CUSUMANO, RABINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 4 e 5 dei decreti legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, e 26 maggio 1992, n. 298».

1.0.1

MONTRESORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano, inoltre, validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 8, dei decreti legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348».

1.0.2

LEONARDI, CUSUMANO, RABINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento e aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.».

1.0.3

FORTE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a:

1) rivedere il termine previsto dal primo comma dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25;

2) consentire ai gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data del 1° settembre 1992, o successivamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione diretta a trattativa privata delle rivendite che gestiscono;

3) rivedere le norme relative alla vendita dei 740, 750, 770 e similari;

4) ad aggiornare ogni triennio i limiti di valore previsti dall'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, così come modificati dall'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 25».

1.0.0.1

FORTE, SCHEDA

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
RICEVUTO

Intervengono il ministro per i beni culturali ed ambientali Ronchey e il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Bo ed altri: Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente nuovo titolo: «Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro»)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il relatore **BISCARDI** osserva che nel corso del dibattito la *ratio* del disegno di legge in titolo è notevolmente mutata; infatti, risolto in altra sede il problema più urgente - l'intervento per la riparazione della cinta muraria di Urbino - è stata rappresentata l'esigenza di recuperare il patrimonio culturale complessivo del territorio del ducato di Montefeltro. Di conseguenza propone un nuovo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1 (1.6), che autorizza la spesa complessiva di 40 miliardi per interventi sul patrimonio culturale sito nei territori dell'antico ducato di Montefeltro, nonchè per il restauro e la valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto. Le proposte degli interventi saranno esaminate secondo la procedura stabilita dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 ed approvati con decreto del Ministro per i beni

culturali ed ambientali. Conseguentemente propone di modificare il titolo del disegno di legge e ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore NOCCHI giudica favorevolmente la proposta del relatore (considerata l'urgenza di intervenire per la tutela dei beni culturali ricadenti nel territorio dell'antico ducato di Montefeltro) e in particolare il ricorso alle procedure previste dal decreto presidenziale n. 805 del 1975.

Pur esprimendo perplessità sull'omogeneità dei suddetti interventi con quello per il complesso monumentale della Santa Casa di Loreto, preannuncia quindi il voto favorevole del Gruppo del PDS.

Il senatore LONDEI, dopo aver rivendicato la paternità del disegno di legge in titolo, esprime un giudizio positivo sulla soluzione proposta dal relatore, anche se avrebbe preferito l'indicazione puntuale dei diversi comuni - che enumera - nei quali effettuare i lavori. L'intervento per la Santa Casa di Loreto non mancherà comunque di destare polemiche.

La senatrice ZILLI riconosce la validità delle esigenze rappresentate, ma esprime perplessità sulla destinazione di un terzo delle nuove risorse attribuite al Ministero per i beni culturali ad una sola area territoriale. Ricorda infatti che le urgenze nei beni culturali sono innumerevoli e a questo proposito chiede al Governo di redigere una mappa sulle situazioni di maggior rischio presenti sul territorio nazionale, al fine di orientare l'azione del Parlamento ed evitare che prevalgano interessi campanilistici. Dichiarò infine che il Gruppo della Lega Nord si asterrà.

Il senatore RESTA ricorda che il Gruppo del MSI-DN era favorevole al testo originario del disegno di legge. Pur condividendo le esigenze rappresentate dal relatore, esse rispondono alla logica dell'intervento straordinario che la sua parte politica avversa. Dichiarò quindi che si asterrà.

Il senatore ZOSO osserva che si continua a sovrapporre interventi straordinari a quelli ordinari con effetti deleteri sulla organicità dell'azione a tutela dei beni culturali. Occorrerebbe superare gli interessi campanilistici, incentivando piuttosto l'iniziativa autonoma delle realtà locali e della società civile. Auspica in conclusione che il disegno di legge non rappresenti un precedente per provvedimenti analoghi.

Il senatore PAIRE si dice favorevole alla proposta del relatore, pur condividendo le osservazioni critiche dei senatori Zoso e Zilli. In effetti le situazioni di rischio sono presenti su tutto il territorio nazionale e imporrebbero grandi ed immediati investimenti. Condivide l'utilità di una mappa delle situazioni più rischiose e ritiene comunque efficaci gli interventi proposti, nella convinzione che gli enti locali siano nelle condizioni finanziarie per farsi promotori di iniziative per la tutela del patrimonio culturale.

Il MINISTRO dichiara di condividere le osservazioni del senatore Zoso, poichè è fuor di dubbio che gli interventi straordinari ostacolano una azione organica nella protezione dei beni culturali. Rispondendo alle sollecitazioni dei senatori Zilli e Paire, fa presente che il Ministero sta elaborando una mappa del rischio e tutte le situazioni più delicate sono seguite con la massima attenzione.

Pur esprimendo quindi un giudizio positivo sulla proposta del relatore, auspica che non vi siano ulteriori interventi di carattere straordinario.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato di condividere l'auspicio del Ministro, replica il relatore BISCARDI, il quale ribadisce le ragioni che lo hanno indotto a proporre la modifica del disegno di legge in titolo e accoglie favorevolmente le osservazioni del senatore Zoso, che suonano quale autocritica per la prassi spesso seguita nel passato dalla maggioranza.

Si passa all'esame degli articoli.
Viene esaminato l'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono ritirati.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 1.6, interamente sostitutivo dell'articolo, previa dichiarazione di astensione dei senatori LOPEZ, ZILLI, SCAGLIONE e RESTA.

Si passa all'articolo 2.

Essendo stato presentato solo un emendamento (2.2) interamente soppressivo dell'articolo, è posto in votazione il mantenimento dell'articolo, che è respinto con l'astensione dei senatori LOPEZ, ZILLI e SCAGLIONE.

Si passa all'articolo 3.

Con successive votazioni sono approvati l'emendamento 3.2 e l'articolo 3 come modificato, con l'astensione dei senatori LOPEZ, ZILLI, SCAGLIONE e RESTA.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, sul quale dichiarano di astenersi i senatori LOPEZ, ZILLI, SCAGLIONE e RESTA, con il nuovo titolo indicato dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1980, n. 123: Esame e rinvio)

(R 139, B, C 7^a, 4^o)

Prima dell'inizio del dibattito il presidente ZECCHINO preannuncia l'invio di una lettera a tutti i componenti della Commissione, con la quale li invita a disattivare i telefoni portatili nell'aula della Commissione.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore ZOSO il quale, premesso che la Commissione non può certamente spingersi ad una analisi puntuale della tabella proposta dal Governo, segnala in primo luogo l'esistenza di pressioni da parte di alcune istituzioni, per un trattamento privilegiato, al di fuori della tabella, che è necessario contrastare. Infatti la finalità originaria della legge n. 123 del 1980, tuttora pienamente valida, fu proprio quella di impedire la proliferazione delle legghine erogatrici di contributi, delineando invece un quadro di riferimento unico, sul quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi triennialmente.

Quanto al merito della tabella in esame, il relatore giudica molto importante che il Ministero proponga una riduzione nel numero complessivo delle istituzioni ammesse al contributo, quale risultato di un significativo ricambio (15 nuove ammissioni a fronte di 28 esclusioni). *In questo modo la tabella adempie finalmente la funzione attribuitale dalla legge, rappresentando una verifica dell'attività svolta dalle istituzioni culturali nel passato triennio e non una iscrizione irrevocabile in una sorta di ruolo. A detta di molti esperti, comunque, il numero delle istituzioni ammesse a contributo è ancora troppo elevato e molte di esse non presentano i requisiti richiesti; d'altra parte la peculiare tradizione culturale italiana, con il suo policentrismo, rende meritevoli di sostegno pubblico anche istituzioni di ambito puramente locale.*

Esprime quindi perplessità sull'inserimento nella tabella di istituzioni di recentissima origine: la tabella, infatti, ha la funzione di un riconoscimento per l'attività svolta e non di promozione o incentivazione di realtà nuove. Circa le esclusioni, non devono essere intese come una bocciatura definitiva, ma anzi fungere da stimolo nella prospettiva di un possibile reinserimento in una futura tabella.

Prospetta quindi la possibilità che, attraverso una opportuna modulazione dei contributi, la tabella possa svolgere un ruolo anche dinamico, di orientamento dell'attività di talune istituzioni verso finalità riconosciute di pubblico interesse (eventualmente anche in ambiti di competenza di altri Ministeri), affidando loro quei compiti di elaborazione intellettuale e progettazione che le Amministrazioni statali stentano sempre più a svolgere.

Conclude facendo presente che il Ministero ha messo a disposizione una ingente mole di documenti e ribadendo che il rinnovo della tabella lo induce a ritenere che il Ministero abbia bene operato.

Si apre il dibattito.

La senatrice BUCCIARELLI non condivide pienamente la valutazione favorevole del relatore e ribadisce l'esigenza di un profondo mutamento: *va superata in primo luogo l'ambiguità esistente fra i contributi erogati a carico rispettivamente dei capitoli 1605 e 1606 dello stato di previsione del Ministero. I requisiti previsti dalla legge per accedervi, infatti, sono sostanzialmente analoghi. Nel tempo, poi, il secondo capitolo è rimasto inalterato, mentre il primo è significativamente aumentato, con l'effetto di uno spostamento delle istituzioni dall'uno all'altro. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare*

l'auspicabile selezione delle istituzioni da inserire nella tabella, il cui numero è comunque di gran lunga troppo elevato. A suo parere, invece, la tabella non dovrebbe comprendere più di qualche decina di grandi istituzioni culturali di rilevanza nazionale.

Giudica poi inadeguata la relazione del Ministero: i documenti trasmessi sono troppi per essere esaminati, mentre manca ogni parametro che consenta di esprimere una valutazione sulle scelte effettuate. In particolare, mancano indicazioni che consentano di valutare la produttività del contributo statale. Dopo aver criticato quelle istituzioni che effettuano solo qualche convegno per giustificare la propria esistenza e il contributo statale, sottolinea la necessità di risolvere, con un aperto confronto, il problema di quelle importanti istituzioni culturali che conservano la memoria storica dei partiti politici.

In conclusione propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato una proroga al termine per l'emissione del parere, al fine di svolgere una riflessione sul modo in cui dare una nuova impostazione alla tabella nel senso maggiormente selettivo da lei indicato.

Il senatore DE ROSA reputa lodevole l'opera di selezione delle istituzioni culturali ammesse al finanziamento pubblico. Pur riconoscendo ormai urgente la revisione della legge n. 123, ritiene che si possano comunque individuare criteri obiettivi per giudicare le scelte del Governo, quali la sussistenza di un patrimonio artistico o bibliografico riconosciuta di interesse pubblico dalle soprintendenze, il riconoscimento giuridico in enti morali, la produzione scientifica e l'attività di collaborazione con le università.

Il senatore STRUFFI, dopo aver dichiarato di condividere molte delle osservazioni dei senatori De Rosa e Bucciarelli, auspica una riforma della legge che migliori l'intervento statale a favore delle istituzioni culturali. Infatti suscitano perplessità i criteri per la selezione delle istituzioni culturali, che dovrebbero garantire il contributo dello Stato non soltanto a grandi istituzioni culturali, ma anche a quelle realtà minori che tanta parte hanno nella vita culturale del Paese. Si dichiara infine favorevole alla proposta di richiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere.

Il senatore NOCCHI considera urgente riformare la legge n. 123 per dettare criteri selettivi più rigorosi, concentrando l'intervento pubblico verso le istituzioni culturali per le quali effettivamente si ravvisa un interesse pubblico. Riguardo alla proposta del Governo, esprime perplessità sull'esclusione dalla tabella della Fondazione Burri che sta curando la pubblicazione dell'opera *omnia* del maestro; e chiede chiarimenti al Ministro.

Il senatore LOPEZ ritiene che la legge n. 123 del 1982 stabilisca già criteri piuttosto rigorosi, che il Governo non sembra aver considerato in tutte le scelte effettuate. Condivide la proposta della senatrice Bucciarelli per un ulteriore approfondimento della materia, con particolare riguardo all'attività delle diverse istituzioni ammesse al

finanziamento pubblico. Da una sommaria analisi la tabella sembra rispondere ad una logica di spartizione lottizzatoria e potrebbe essere sicuramente snellita, considerata anche la limitatezza delle risorse.

Il senatore RESTA condivide la richiesta di un ulteriore approfondimento della materia e giudica molto difficile comprendere i criteri che hanno guidato le scelte del Governo. Anche la quantificazione dei contributi attribuiti appare discutibile e quindi auspica a sua volta una revisione della legge n. 123.

Il senatore FERRARA SALUTE rileva che è sempre stato difficile individuare i criteri delle scelte del Governo per la redazione della tabella. Segnala il caso del Gabinetto Viessesu di Firenze e della Domus Mazziniana, cui è destinato un contributo davvero irrisorio rispetto all'attività culturale svolta.

Condivide quindi l'esigenza di rivedere la legge n. 123 e preannuncia alcune proposte di modifica alla tabella in titolo.

Il MINISTRO fa presente che la redazione della tabella è affidata dalla legge n. 123 ad una commissione, che decide in base ai criteri in essa stabiliti. Prende atto dell'esigenza emersa nel dibattito di rivedere la legge ma ritiene che occorrerebbe superare la logica dell'assistenzialismo culturale, piuttosto singolare nel panorama internazionale. Riconosce che le istituzioni ammesse al contributo pubblico sono troppe, ma questo dipende dall'obiettivo difficoltà di individuare criteri oggettivi per la ripartizione di risorse davvero esigue.

Non mancano, d'altra parte, sprechi vistosi nella gestione del Ministero, che egli si sforza di impedire: cita in particolare, oltre ad innumerevoli celebrazioni e manifestazioni, le troppe pubblicazioni sontuose quanto inutili. La rigidità della normativa contabile impedisce purtroppo di destinare ad obiettivi senza dubbio più utili le cifre stanziare a quei fini. Egli ha pertanto avviato una ricognizione sulle possibilità di razionalizzazione del bilancio del Ministero e conclude auspicando il conforto della Commissione in tale impegno.

Il relatore ZOSO replica a sua volta preannunciando la presentazione di uno schema di parere, nel quale esprimere le valutazioni della Commissione sulla tabella in esame, alcuni indirizzi per la stesura di quelle future ed almeno qualche indicazione ai fini della riforma della legge n. 123 del 1980, di cui egli sottolinea tanto l'opportunità quanto la complessità.

Il PRESIDENTE propone quindi che il relatore - previ gli opportuni contatti informali con tutti i Gruppi - predisponga lo schema di parere da sottoporre alla Commissione in una seduta della prossima settimana.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773)

Biscardi ed altri: Disposizioni urgenti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (912)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il relatore RICEVUTO illustra brevemente il testo unificato da lui predisposto sulla base delle indicazioni raccolte nella riunione del Comitato ristretto tenutasi ieri, nonché dei contatti informali e dei suggerimenti del Ministero.

Dopo che la senatrice PAGANO ha segnalato la necessità di approfondire alcune questioni, il presidente ZECCHINO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 13,55.

Il relatore RICEVUTO, assunta la presidenza della Commissione, avverte che il testo unificato da lui proposto non si discosta nella sostanza dal testo del disegno di legge n. 773, sul quale la 1ª e la 5ª Commissione hanno già espresso il rispettivo parere; pertanto non è necessario chiedere nuovi pareri.

Il sottosegretario MATULLI concorda con il Presidente, confermando che il suddetto testo non comporta nuove spese rispetto a quelle previste dal disegno di legge n. 773 e non modifica l'ordinamento della Pubblica amministrazione.

Si passa alla votazione del testo proposto dal relatore, che consta di tre articoli.

Con successive votazioni sono approvati l'articolo 1 (con il voto contrario del senatore RESTA), l'articolo 2 (con l'astensione dei senatori PAGANO e BISCARDI e il voto contrario del senatore RESTA) e l'articolo 3 (con il voto contrario del senatore RESTA).

In sede di votazione finale del disegno di legge, il senatore BISCARDI annuncia il proprio voto favorevole sul testo, che ha accolto quanto da lui sostenuto circa la necessità di selezionare docenti che alla capacità pedagogica uniscano una specifica conoscenza della lingua straniera; medesime caratteristiche dovranno avere gli insegnanti delle altre materie introdotte nel *curriculum* della scuola elementare. Raccomanda infine al Governo di accelerare l'introduzione generalizzata a tutto il territorio nazionale dell'insegnamento della lingua straniera.

Il senatore ZOSO annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano sul disegno di legge, che permetterà una efficace attuazione dell'articolo 10 della legge n. 148 del 1990, evitando il rischio di distorsione della riforma ed introducendo incentivazioni all'insegnamento della lingua straniera.

La senatrice PAGANO dichiara il voto favorevole del Gruppo del PDS sul disegno di legge, che favorirà l'effettiva introduzione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. L'esame parlamentare ha sicuramente migliorato il testo proposto dal Governo, evitando il rischio di modificare il modello scolastico definito dalla legge di riforma della scuola elementare (n. 148 del 1990). Permangono alcune riserve circa la possibilità di attuare l'articolo 10 della suddetta legge in tutto il territorio nazionale, considerato che il personale docente selezionato con i nuovi concorsi non coprirà sicuramente l'effettivo fabbisogno. Il Governo deve quindi agire anche sul versante della riqualificazione dei docenti in servizio, individuando opportune incentivazioni.

Il senatore LOPEZ annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista, nella convinzione che il disegno di legge, pur con alcuni limiti, permetterà di attuare l'articolo 10 della legge n. 148 del 1990.

Il senatore RESTA dichiara il voto contrario del Gruppo del MSI-DN, poiché l'introduzione della lingua straniera nella scuola elementare avrebbe dovuto essere collegata alla riforma più complessiva del sistema scolastico. Inoltre le soluzioni individuate sono piuttosto contraddittorie e non mancheranno di determinare contenzioso.

Il senatore RICEVUTO rileva con soddisfazione la quasi unanimità dei consensi sul testo da lui proposto.

Il sottosegretario MATULLI esprime il ringraziamento del Governo per il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione, che rappresenta un soddisfacente punto di equilibrio tra le diverse posizioni e permetterà all'Amministrazione di attuare l'articolo 10 della legge n. 148 del 1990.

Viene quindi posto in votazione e approvato il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare».

La seduta termina alle ore 14,20.

EMENDAMENTI

BO ed altri. Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in particolare per la cinta muraria della stessa città (377)

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. È autorizzata nel periodo 1994-1995 la spesa complessiva di lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi sul patrimonio culturale ricadente nel territorio dell'antico ducato di Montefeltro (in particolare, Urbino, Gubbio e Senigallia) e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale Santa Casa di Loreto. I predetti fondi affluiscono agli ordinari capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. Le proposte degli interventi, presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dal Comitato regionale delle Marche previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare».

1.6

BISCARDI, *relatore*

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.2

BISCARDI, *relatore*

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento »Ministero per i beni culturali e ambientali« per gli anni 1994 e 1995.».

3.2

BISCARDI, *relatore*

EMENDAMENTI**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 773-912
PROPOSTO DAL RELATORE**

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (773)

Biscardi ed altri: Disposizioni urgenti per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (912)

Art. 1.

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.

2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prove d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.

4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro

della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge n. 148 del 1990, recante riforma della scuola elementare.

Art. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, criteri integrativi per la nomina delle commissioni giudicatrici, nonché i requisiti professionali e culturali dei relativi componenti. Nella formazione delle predette commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con il predetto decreto.

2. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono nominati membri aggregati insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo i criteri dettati dal decreto di cui al comma 1.

3. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le proprie funzioni limitatamente alla valutazione della relativa prova.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.315.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Ministero della pubblica istruzione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

49^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COVIELLO

indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 gennaio 1993.

Il presidente COVIELLO ricorda che la discussione generale sul provvedimento in esame si era conclusa con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Invita quindi i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore STEFANELLI, sottolineando l'attuale momento di crisi economica che colpisce particolarmente le imprese artigiane, illustra l'Ordine del giorno n. 0/907/1/11.

Il sottosegretario PRINCIPE si rimette alle valutazioni della Commissione in quanto, pur condividendo le motivazioni espresse dal presentatore dell'Ordine del giorno, sottolinea la necessità di tenere presenti le difficoltà della finanza pubblica.

Il senatore CONDARCURI si dichiara favorevole all'Ordine del giorno e chiede l'estensione dello stesso alle imprese commerciali.

Il senatore STEFANELLI afferma di accettare la proposta del senatore Condarcuri.

Il senatore PELELLA si dichiara favorevole all'Ordine del giorno e propone al senatore Stefanelli di fissare il limite minimo di cinque dipendenti per le imprese artigiane.

Il senatore STEFANELLI manifesta contrarietà alla proposta del senatore Pelella.

Il relatore, senatore COVIELLO, ricordando i problemi insorti con la Comunità europea per l'emanazione del provvedimento in esame, ritiene che l'Ordine del giorno potrebbe essere accettato solo nell'ambito del comma 4 dell'articolo 1. Chiede quindi al presentatore di non insistere per la votazione dell'Ordine del giorno.

Il sottosegretario PRINCIPE dichiara di accettare l'Ordine del giorno se verrà specificato che le indicazioni in esso contenute possano essere accolte dal Governo in sede di riordino della materia ed entro i limiti definiti nel comma 4 dell'articolo 1.

Sul punto si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore COVIELLO, il senatore PELELLA, il senatore STEFANELLI e il presidente GIUGNI.

Il senatore STEFANELLI accetta quindi le proposte di modifica avanzate dal Governo e, a seguito della dichiarazione di accoglimento da parte del sottosegretario Principe, non insiste per la votazione dell'Ordine del giorno di seguito formulato nella sua versione definitiva:

La Commissione Lavoro del Senato

considerato che il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12 proroga la concessione di sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno escludendo però da tale concessione le imprese artigiane e introducendo così una disparità di trattamento che non appare giustificata ed è in contrasto con le esigenze di favorire lo sviluppo del tessuto economico e delle prospettive occupazionali nel Mezzogiorno,

considerato altresì che la legislazione di sostegno al sistema produttivo del Mezzogiorno ha invece accomunato in passato le due categorie di imprese, essendo tra l'altro quella artigiana componente di grande rilievo quantitativo e qualitativo del sistema produttivo di queste regioni,

considerato infine che in particolare tali agevolazioni sono state introdotte dall'art. 13 della legge 1089/68, quindi accolte nell'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e riconfermate dalla legge 5 agosto 1978, n. 481 e che tale norma veniva successivamente recepita anche dagli articoli 59 e 126 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 e riconfermata dalla legge 31 luglio 1986, n. 440 e da ultimo dalla legge 19 luglio 1991, n. 214 che ne prorogava la validità fino al 31 dicembre dello stesso anno,

invita il Governo

a tenere presente le imprese artigianali e commerciali nell'ambito del riordino della materia delle agevolazioni che il Governo dovrà

elaborare secondo quanto previsto nell'ultima parte dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge.

0/907/1/11

STEFANELLI

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LORENZI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore STEFANELLI ritira l'emendamento 1.3, il cui contenuto è rintracciabile anche nell'Ordine del giorno accettato dal Governo. *Illustra successivamente gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.9, soffermandosi quindi sull'emendamento 1.7, rispetto al quale sottolinea che la restituzione deve tenere conto dei termini di prescrizione e che un rimborso degli oneri a partire dal 1968 sarebbe troppo oneroso.*

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.8.

Il Relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.9. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.7 e, riguardo all'emendamento 1.8, si dichiara favorevole sulla prima parte e contrario sulla seconda.

Il sottosegretario PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 1.7, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore STEFANELLI esprime il proprio assenso sul contenuto dell'emendamento 1.1 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore CARLOTTO esprime, a titolo personale, la propria astensione sull'emendamento 1.2 che, posto ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano anche respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9, mentre risulta approvato l'emendamento 1.7.

Il senatore LORENZI rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Il senatore PELELLA ritira l'emendamento 2.8 e illustra l'emendamento 2.2 rinunciando invece all'illustrazione dell'emendamento 2.0.1.

Il Relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, mentre si rimette alle valutazioni del Governo sull'emendamento 2.2. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 2.0.1.

Il senatore PRINCIPE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 2.0.1, sul quale si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il presidente GIUGNI propone di modificare l'emendamento 2.0.1 sopprimendo tutta la parte successiva alle parole: «contratti collettivi di lavoro».

Il senatore PELELLA si dichiara favorevole alla modifica.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, mentre risulta approvato l'emendamento 2.0.1 nel testo modificato.

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge n. 12 del 1993, con le modifiche testè approvate.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente informa che, essendo stati presentati in ritardo alla Commissione lavoro non pochi emendamenti rispetto al termine fissato, la Commissione bilancio non ha potuto esprimere il parere richiesto. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 11,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907)

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, indebitamente effettuati in seguito alla mancata proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, devono essere rimborsati all'INPS in dieci rate annuali di pari importo entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1993.»

1.1

MANFROI, LORENZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 3,75 per cento. Lo stesso sgravio contributivo si applica anche alle aziende industriali dislocate nelle aree in crisi del centro-nord, nella misura del 3,75 per cento fino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993.»

1.2

MANFROI, LORENZI

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 59» con le parole: «concesso sul complesso dei contributi da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori previsti dall'articolo 1».

1.3

STEFANELLI

Al comma 1 sostituire le parole: «31 maggio» con le parole: «31 dicembre».

1.4 STEFANELLI

Al comma 2 sostituire le parole: «31 maggio» con le parole: «31 dicembre».

1.5 STEFANELLI

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

1.6 STEFANELLI

Al comma 3 dopo le parole: «è effettuato», aggiungere le parole: «nel pieno del rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa,»

1.7 STEFANELLI

Al comma 3, sono soppresse, nel primo periodo, le parole: «previa presentazione di apposita domanda» e le parole: «senza alcun aggravio per rivalutazione e interessi»

1.8 PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, MINUCCI,
DANIELE GALDI

Al comma 3, sostituire le parole: «anno 1992» con le parole: «anno 1993».

1.9 STEFANELLI

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole : «1,40 punti percentuali» con le parole : «2,80 punti percentuali» e le parole: «1,44 punti percentuali» con le parole: «2,88 punti percentuali».

2.1 MANFROI, LORENZI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1990, n. 52», sono aggiunte le seguenti: «con più di otto dipendenti».

2.2 PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, DANIELE GALDI,
PELLEGATTI

Al comma 2 sostituire le parole: «1,00 punti percentuali» con le seguenti: «2,00 punti percentuali.»

2.3

MANFROI, LORENZI

Al comma 3 sostituire le parole: «1,00 punti percentuali» con le seguenti: «2,00 punti percentuali.»

2.4

MANFROI, LORENZI

Al comma 4 sostituire le parole: «0,40 punti percentuali» con le seguenti: «0,80 punti percentuali.»

2.5

MANFROI, LORENZI

Al comma 5 sostituire le parole: «all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13» con le seguenti: «all'articolo 6, comma 9 lettere a) e b) e comma 10».

2.6

MANFROI, LORENZI

Al comma 6, dopo le parole: «per l'anno 1993» aggiungere le seguenti: «e di lire 4.200 miliardi per l'anno 1994».

2.7

MANFROI, LORENZI

Aggiungere infine il seguente comma:

«A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° ottobre 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e che hanno sede ed operano nelle province di Genova e di Savona, colpite da gravi nubifragi nel mese di settembre 1992, sono esonerate dal versamento di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,44 punti percentuali».

2.8

DANIELE GALDI, PELELLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

«Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di

lavoro stessi nonchè dalle obbligazioni derivanti da fondi ed enti contrattualmente definiti adempite e certificate secondo modalità stabilite dalla stessa contrattazione collettiva».

2.0.1

PELELLA, SMURAGLIA, MINUCCI, DANIELE GALDI, PELLEGGATI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

42^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*Interviene il Ministro dell'ambiente Ripa di Meana.**La seduta inizia alle ore 10,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00319, giudicando inaccettabile la mancata soluzione della vicenda del collegamento autostradale Asti-Cuneo. La Commissione per la valutazione d'impatto ambientale giudicò positivamente solo il primo tratto, auspicando un diverso tracciato per il secondo tratto della superstrada. L'ANAS avrebbe dovuto chiarire i problemi relativi alla viabilità di Cuneo ed al raddoppio dell'asse Torino-Savona, mentre il parere del Ministero dei beni culturali fu poi negativo per ambedue le tratte. Il Ministro dell'ambiente ha allora avviato una verifica, sollecitando una riunione di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che si augura possa concludersi positivamente entro quindici giorni.

Il senatore CARLOTTO si dichiara soddisfatto per l'impegno e la sensibilità dimostrata dal Ministro su un problema di estrema rilevanza per la viabilità nel Piemonte meridionale.

Il ministro RIPA DI MEANA risponde all'interrogazione 3-00322: associazioni ambientaliste ed enti locali si sono opposti alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua da parte delle centrali di proprietà Edison. Il Ministero dell'ambiente ha ritenuto, fin dal febbraio 1990, che il progetto di ristrutturazione ad essa connesso configurasse una nuova opera da assoggettarsi a valutazione d'impatto ambientale preliminarmente al rilascio della concessione; tale posizio-

ne trova conforto nelle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 9 del 9 gennaio 1991.

Il senatore GOLFARI paventa il rischio di ulteriori depauperamenti idrici del fiume Adda e si dichiara soddisfatto della risposta del Ministro.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433)

Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende, con la replica del Governo, l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 13 gennaio 1993 .

Il ministro RIPA DI MEANA ricorda preliminarmente come il D.P.C.M. 1° marzo 1991, per sua natura, non abbia potuto affrontare la materia nella sua interezza e come sia stato parzialmente annullato dalla Corte costituzionale; è importante ed urgente, quindi, l'approvazione della legge-quadro.

Effettua poi un esame puntuale del testo proposto dal relatore, preannunciando emendamenti agli articoli 2, 3, 7 e 8, tesi rispettivamente a rendere più stringente il rispetto dei limiti complessivi di zona, a non conferire competenza primaria al Ministro dei lavori pubblici per le costruzioni edilizie, ad inserire nella legge le disposizioni del D.P.C.M. 1 marzo 1991 respinte dalla Corte costituzionale evitando il riferimento ad un atto amministrativo annullato, a modificare, infine, il regime sanzionatorio.

La Commissione conviene quindi di assumere a testo base la proposta elaborata dal relatore Andreini.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori MONTRESORI, SCIVOLETTO, e PARISI Vittorio, la Commissione accoglie la proposta del relatore ANDREINI a favore di una breve pausa di riflessione destinata all'esame delle proposte emendative del Governo, con particolare riferimento a quelle concernente il regime sanzionatorio, da studiarsi anche alla luce del parere già espresso in materia dalla 2^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 433 e 594 PROPOSTO DAL RELATORE ANDREINI**

Articolo 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Articolo 2.

(Competenze dello Stato)

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

b) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;

c) il coordinamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché degli istituti e dipartimenti universitari;

d) la determinazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, del Ministro dell'industria e del Ministro dei lavori pubblici, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

e) la disciplina, con decreti del Ministro dell'ambiente, dell'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attività, opere o servizi statali;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i ministri dell'ambiente e dei trasporti, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dell'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera d), dei requisiti acustici delle emissioni sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo.

Articolo 3.

(Competenze delle Regioni)

1. Le Regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori, stabilendo il divieto di ogni contatto diretto di aree i cui limiti di esposizione al rumore si discostano in misura superiore a 5 decibel;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone;

d) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

e) le eventuali prescrizioni concernenti l'utilizzazione delle sorgenti sonore mobili in relazione alle loro specifiche condizioni ambientali o temporali di esercizio;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di lavori temporanei e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;

g) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) l'organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale.

Articolo 4.

(Competenze delle province)

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le competenze assegnate dalla legge regionale di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5.

(Competenze dei comuni)

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 3 della presente legge;

b) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991;

c) la determinazione delle modalità di controllo, all'atto dell'esame dei progetti, del rilascio della concessione edilizia e dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture, del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;

d) la rilevazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore, in particolare dell'inquinamento acustico prodotto dai veicoli e motoveicoli a motore.

2. I comuni integrano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, con apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Articolo 6.

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della provincia, il Presidente della giunta regionale, il Ministro dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 7.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, è punito, se il

fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di accettazione fissati in conformità al disposto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

3. Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai commi 1 e 2, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

Articolo 8.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle norme contenute nei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 9 è punita con sanzioni amministrative da lire 500.000 a 3.000.000, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi.

Articolo 9.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, saranno emanati i regolamenti di esecuzione, relativamente ai requisiti acustici attivi e passivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *g)* e *h)*, della presente legge, alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, nonché alle localizzazioni aeroportuali.

Articolo 10.

(Messaggi pubblicitari)

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva di trasmettere messaggi pubblicitari con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi».

2. La disposizione, di cui al comma precedente, acquista efficacia dopo sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11.

(Contributi agli enti locali e alle imprese)

1. Le regioni possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. All'onere derivante dal comma 1 provvedono le regioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Alle imprese industriali che sono tenute ad effettuare interventi di riconversione tecnologica di macchine, impianti, dispositivi e prodotti per adeguarli ai limiti di cui all'articolo 2, ovvero per adottare misure di riduzione alla sorgente delle emissioni sonore, sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1987, n. 46.

Articolo 12.

(Regime transitorio)

1. Fino all'adozione di nuove determinazioni con i procedimenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 1° marzo 1991, recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

22ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TADDEI

indi del Presidente

SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

La PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

(R 30, C 23ª, 4º)

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, viene ripresa alla ore 10,35)

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta annunciando che la Giunta tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno in altra seduta da definirsi in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Cristofori.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SULLE
PRINCIPALI INIZIATIVE LEGISLATIVE IN CORSO
(R 46, 0 01, B 68^a, 1^o)

Il Presidente ROMITA ricorda che due settimane or sono, l'Ufficio di Presidenza della Commissione decise di chiedere al ministro Cristofori di riferire sui provvedimenti legislativi in via di predisposizione riguardanti la disciplina della previdenza complementare ed il nuovo ente di previdenza dei dipendenti pubblici. In specie, quest'ultimo provvedimento rientra nelle competenze specifiche della Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL 9 marzo 1989, n. 88: nell'odierna seduta sarà quindi possibile fornire al ministro del lavoro e della previdenza sociale alcune valutazioni sulla normativa in via di definizione e ciò potrà ripetersi anche in futuro in occasione del varo di provvedimenti vertenti su materie connesse.

Invita, quindi, il ministro Cristofori a prendere la parola.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, CRISTOFORI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito rivoltogli nelle scorse settimane, ritiene senz'altro apprezzabile la metodologia instaurata nell'odierna seduta di informare un organo parlamentare dopo che è stato predisposta in sede ministeriale la bozza di un provvedimento legislativo e prima che esso sia sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri: in tal modo si rende, altresì, possibile la ricezione dei suggerimenti che potranno venire da un organo parlamentare competente in specie per le problematiche previdenziali.

Per quanto riguarda invece la disciplina della complessa materia della previdenza complementare (oppure integrativa, secondo il termine comunemente usato), la relativa normativa sarà contenuta in un decreto legislativo delegato che recepisce i principi contenuti nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, che si è occupata anche di altri settori di primaria rilevanza sociale.

Circa le altre iniziative legislative in via di definizione, rammenta i disegni di legge per la riforma del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché per la formazione e l'orientamento professionale.

Circa la disciplina della previdenza complementare, fa presente che deve ritenersi pressoché concluso il confronto con le parti sociali, tanto che si pensa ipoteticamente di sottoporre il relativo provvedimento all'esame del Consiglio dei ministri alla fine della prossima settimana.

Osserva successivamente che tale provvedimento è ancorato alle politiche di carattere strutturale che consentono di incidere sullo sviluppo dei mercati finanziari, anche al fine di mantenere e perfezionare per il prossimo futuro un sistema equilibrato che si ponga in armonia con la vigente assicurazione generale obbligatoria.

Fatto riferimento al tempo concesso dalla legge delega n. 421 dello scorso anno, rileva che il Governo ha inteso accelerare al massimo l'emanazione del decreto legislativo in esame sia per inviare un segnale «forte» agli altri partners comunitari da cui potrà derivare tra l'altro un miglioramento dell'immagine complessiva del sistema istituzionale italiano, sia perché è necessario tener conto della disciplina complessiva della previdenza complementare riguardo ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria assunti nel corrente anno.

Afferma, a tale proposito, che preoccupazione del Governo è assicurare ai pensionati del futuro il godimento di un trattamento complessivo - previdenza complementare e assicurazione generale obbligatoria - superiore a quello attuale, anche nella considerazione che le problematiche previdenziali stanno assumendo, in Italia come negli altri paesi occidentali, importanza sempre più rilevante, di cui è necessario tener conto nell'elaborazione di ogni politica governativa.

Ricordato che nei prossimi giorni sarà in grado di sottoporre al Presidente del Consiglio una proposta articolata sulla riforma del salario, esprime la convinzione che la definizione del provvedimento sulla previdenza complementare faciliterà anche la sollecita soluzione del problema prima richiamato.

Il decreto legislativo delegato è il risultato di un lungo processo di elaborazione e di studio, nonché di confronto con le parti sociali e con le esperienze attuate in altri sistemi previdenziali - ad esempio quello svizzero e quello statunitense - in particolare circa le procedure di controllo, che spesso si sono rivelate di scarsa efficacia; oltre a ciò, si è fatto riferimento al lavoro compiuto dai precedenti titolari del suo dicastero, al contenuto del progetto di legge Amato-Rosini della scorsa legislatura, agli studi ed ai convegni promossi dal CNEL, dall'OCSE e da altri organismi internazionali, oltre ad un esame comparato delle legislazioni comunitarie e di quella statunitense.

Sottolinea che ci si è ispirati al principio della previdenza libera con l'obiettivo di raggiungere più elevati livelli di copertura, in relazione ai

lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti; è invece ancora dibattuta l'opportunità di allargare la previdenza complementare anche a differenti soggetti sociali, ad esempio le casalinghe.

Dopo aver ragguagliato la Commissione circa le forme di costituzione dei nuovi fondi integrativi, dà conto dell'incidenza delle nuove norme sulla legislazione attualmente vigente, specie in rapporto alle discriminazioni esistenti nell'ambito dello stesso ente fra lavoratori entrati in servizio in tempi diversi. Sono anche escluse forme di riscatto di periodi pregressi ed i fondi integrativi possono nascere con varie modalità, ad esempio da accordi nazionali od aziendali oppure anche sulla base di regolamenti predisposti da enti o aziende, ed infine anche per contribuzione unilaterale.

L'autorizzazione alla costituzione del fondo è deliberata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le previsioni del codice civile; fa presente poi che non ha trovato generale consenso la proposta da lui avanzata di istituire i fondi integrativi a prestazione definita, mentre sembra trovare sufficiente consenso l'istituzione dei fondi a contribuzione definita.

Quanto alla gestione, sono previste modalità differenziate, ad esempio convenzioni con enti previdenziali o società di intermediazione immobiliare, o anche su base individuale.

Sottolineato che il principio base della nuova normativa è quello della capitalizzazione, osserva che sarà possibile godere di prestazioni indicizzate, sempre tenendo presente che il finanziamento graverà sui partecipanti al fondo integrativo. Rileva successivamente che il trattamento di fine rapporto già maturato non potrà essere utilizzato per la previdenza complementare, a differenza di quello futuro, sempre tenendo ben chiaro l'obiettivo che è necessario pervenire ad una razionalizzazione progressiva di tutte le forme di previdenza.

Osserva in seguito che la quota del trattamento di fine rapporto destinata alla previdenza complementare non sarà compresa nell'imponibile, mentre permane nel Governo una sostanziale differenza di vedute sul regime fiscale da istituire per i fondi integrativi, poichè da alcune parti si teme che agevolazioni troppo spinte possano determinare una diminuzione delle entrate complessive per le casse statali; si deve dire, però, che vi è un orientamento di massima in materia per porre dei limiti alle somme utilizzabili per i fondi integrativi, in particolare il dieci per cento dello stipendio per i lavoratori pubblici ed una percentuale variabile secondo il reddito per i lavoratori privati.

Secondo calcoli attuariali predisposti dal Ministero del lavoro, la massa salariale nel settore privato ammonta a 230 mila miliardi mentre quella nel settore pubblico ammonta a 125 mila miliardi: a fronte di una dinamica salariale di aumento del 4-5 per cento nel prossimo triennio, si può ragionevolmente ipotizzare che circa il 20 per cento di tale aumento possa essere destinato alla previdenza complementare tenendo presente che all'inizio sarebbero necessarie somme non inferiori ai 5 mila miliardi.

Rilevato che nella nuova normativa è previsto il mantenimento del contributo di solidarietà, sottolinea che in Italia si può fruire di una considerevole esperienza in materia, considerando che già esistono un

migliaio di fondi integrativi, fra grandi e piccoli, i quali interessano circa un milione di lavoratori.

Quanto all'imposizione fiscale dei fondi, è stata ipotizzata una percentuale del 12,50 per cento oppure una percentuale diversificata, sul tipo di quella esistente per i fondi comuni di investimento.

Fa presente ancora che la nuova normativa ipotizza l'istituzione di una commissione di vigilanza e garanzia, con sede presso il Ministero del lavoro, con una durata di quattro anni e con la partecipazione fra l'altro di rappresentanti del Ministero del tesoro e del lavoro, oltre che della Banca d'Italia, cui sarebbero attribuite alcune competenze determinate tenuto anche conto delle esperienze contraddittorie maturate da organi simili in altri paesi.

Si sofferma successivamente sulle competenze attribuite agli enti che dovrebbero essere soppressi per confluire nel nuovo Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, ricordando in particolare che mentre l'ENPAS arriva al 31 dicembre scorso a poco più di 2 milioni 300 mila iscritti e l'ENPDEDP a poco meno di 500 mila, l'INADEL - che si occupa dei dipendenti regionali e degli enti locali - arriva ad un milione 400 mila iscritti.

Precisa che il decreto-legge prevede, con decorrenza immediata, la soppressione delle quattro Casse di previdenza presso il Ministero del tesoro, dell'INADEL, dell'ENPAS e dell'ENPDEDP, ed istituisce l'INPDAP, nel quale confluiscono sia le funzioni che il patrimonio dei predetti enti soppressi ed al quale si applicherà la normativa contenuta nella legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989: sarà un ente di diritto pubblico, classificato di primo livello.

Fa presente inoltre che l'organo di gestione sarà costituito da un consiglio di amministrazione assai ristretto, formato dal presidente e da cinque esperti del settore, che sarà previsto un consiglio di vigilanza, con esperti designati fra l'altro dai sindacati e dagli enti locali, ed un collegio sindacale; quanto al direttore generale, esso avrà una funzione spiccatamente manageriale.

Rileva poi che, in via transitoria, i dipendenti degli enti soppressi transiteranno nel nuovo INPDAP, mentre sarà loro offerta successivamente la possibilità di decidere se rimanere nel nuovo ente o scegliere l'amministrazione statale.

È anche previsto che l'INPDAP possa partecipare alla costituzione di società per la gestione del patrimonio immobiliare e che la legge n. 88 del 1989 sia gradualmente estesa anche agli altri enti previdenziali di rilevanti dimensioni. Dal punto di vista temporale, sarà dapprima stabilito il commissariamento degli enti soppressi per un periodo determinato, con l'istituzione per essi di un solo commissario straordinario.

Conclude ricordando che, a causa della decisione dei sindacati di ritirare i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'INAIL, si rende necessaria la nomina di un commissario *ad hoc* per tale ente.

Intervengono quindi alcuni commissari.

Il deputato MORI ringrazia innanzitutto il ministro Cristofori per aver aderito sollecitamente all'invito della Commissione a riferire sul

contenuto di due provvedimenti, sulla disciplina della previdenza complementare e sull'istituzione dell'INPDAP, che stanno suscitando grande attenzione presso l'opinione pubblica e negli organi di stampa.

Circa il provvedimento sulla previdenza complementare, ritiene che esso meriti una riflessione ed un esame approfonditi da parte della Commissione, al fine di poter esprimere al Governo osservazione volta a suggerire eventuali modifiche.

Quanto all'INPDAP, osserva che le notizie fornite dal ministro del lavoro rendono del tutto superate le questioni sollevate in passato circa l'opportunità di unificare alcuni enti previdenziali e determinano l'inizio di un periodo nuovo nel settore previdenziale: a tale proposito, auspica che la Commissione si faccia interprete delle esigenze di razionalizzazione del panorama complessivo e, dopo un approfondito dibattito, giunga a formulare precise proposte.

Espresso consenso alla volontà del ministro Cristofori di pervenire con sollecitudine a tale razionalizzazione, mostra preoccupazione in merito alle modalità di organizzazione interna del nuovo INPDAP, anche perchè il decreto legislativo sul pubblico impiego di recente predisposto contiene una normativa che contrasta parzialmente con le previsioni della legge n. 88 del 1989, prevedendo in particolare una gestione affidata agli organi interni senza interventi di natura esterna. Affermare, quindi, che al nuovo ente si applica la legge n. 88 del 1989 significa perlomeno riconoscere che si rende necessario un suo adeguamento.

Rifacendosi alle notizie ed alle problematiche conseguenti alle indagini svolte dalla magistratura, ribadisce l'urgente necessità di modificare l'architettura complessiva dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali di più rilevanti dimensioni, in modo che il nuovo INPDAP possa nascere facendo tesoro dell'esperienza passata senza ricadere nei vecchi errori. Dovrà quindi essere privilegiata l'efficienza della gestione, da affidare agli organi interni dell'ente, anche per ridare fiducia all'opinione pubblica così duramente scossa dai recenti fatti; insieme al taglio netto con il passato, sarà opportuno che la Commissione offra al Governo al più presto le proprie osservazioni in materia.

La senatrice PELLEGGI ritiene che le notizie fornite dal ministro del lavoro sui due provvedimenti in esame siano assai utili per la Commissione per poter definire in futuro un articolato programma di lavoro.

Per quanto riguarda la previdenza complementare, osserva che le riserve avanzate in passato da alcune parti politiche e sociali sembrano ormai superate e che tale nuova disciplina acquista maggiore rilevanza se saranno adottati i necessari accorgimenti per rendere «forte» il sistema pubblico. Del resto, se si permette di fruire della previdenza complementare a chi non fruisce della previdenza obbligatoria, si viene a creare un'evidente stortura nell'intero sistema: si riferisce, in particolare, alle ipotesi formulate riguardo all'estensione della previdenza complementare, ad esempio, alle casalinghe.

Quanto al trattamento di fine rapporto, ritiene che senza uno sgravio fiscale non si possa destinare una parte di esso alla previdenza

complementare; deve essere anche approfondita la riflessione sulle modalità di gestione dei fondi integrativi.

Quanto al nuovo INPDAP, fa presente che nella scorsa legislatura la sua parte politica propose l'unificazione dell'INADEL con le Casse di previdenza del Ministero del tesoro, secondo gli auspici del resto formulati anche dalla commissione ministeriale presieduta dal consigliere Schinaia: non si pervenne però ad alcun risultato positivo, tanto che il Governo allora in carica provvide a nominare per alcuni enti previdenziali i nuovi presidenti ed i nuovi consigli di amministrazione dopo un periodo abbastanza lungo di commissariamento.

Si dichiara certamente d'accordo sulla razionalizzazione avviata ed illustrata nell'odierna seduta dal ministro Cristofori, anche se deve esprimere preoccupazione per le possibili difficoltà che potranno sorgere a causa dei regimi differenziati in vigore per i dipendenti degli enti di cui è preannunziata la soppressione.

Deve, nel contempo, esprimere - come rilevato dal deputato Mori - preoccupazione per le possibili contraddittorietà contenute nella legge n. 88 del 1989 a fronte della normativa riportata nel decreto legislativo sul pubblico impiego di recente predisposto, soprattutto in relazione alla definizione degli organi di gestione e di controllo.

È noto - come si può osservare dagli avvenimenti degli ultimi giorni - che il ventilato prossimo commissariamento degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro sta creando una situazione assai difficile all'interno della CPDEL, con un sensibile rallentamento della definizione dei trattamenti pensionistici che non fa altro che danneggiare l'utenza.

Il deputato BONOMO ringrazia il ministro Cristofori per aver illustrato con completezza il contenuto dei due provvedimenti in esame.

Fatto cenno all'incontro da lui avuto nella giornata di ieri con il ministro per gli affari sociali, auspica che il Governo ponga nel prossimo futuro la massima attenzione verso un settore della società italiana, quello degli anziani, che sta acquisendo sempre maggiore importanza nelle scelte economiche complessive. Il recente decreto legislativo in materia sanitaria ha determinato gravi difficoltà e considerevole scontento nella fascia più adulta della popolazione: chiede al ministro del lavoro se, a fronte di tale delicata situazione, esista un raccordo riguardo alle iniziative legislative in corso fra i dicasteri della sanità e del lavoro.

Conclude esprimendo alcune osservazioni sul nuovo ente di previdenza per i dipendenti pubblici, la cui istituzione è stata definita con finalità non del tutto chiare.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, CRISTOFORI, si limita ad osservare che il provvedimento che istituisce l'INPDAP è fortemente voluto dalle forze sociali, che lo considerano urgente: in tale prospettiva, è probabile che domani possa essere sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri.

Il Presidente ROMITA ritiene che, data l'ora tarda, non sia possibile attendere che il ministro fornisca ulteriori risposte, che potranno essere eventualmente fatte pervenire per iscritto.

Avverte che, nell'odierna seduta, non sarà possibile procedere all'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per il 1991 a causa dell'indisponibilità del sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Giagu Demartini.

Avverte infine che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 9 febbraio 1993, alle ore 14,30, per ascoltare i rappresentanti dell'ENPDEDP in merito all'istituzione del nuovo INPDAP.

La seduta termina alle 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 13.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore SAPORITO illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole integrato dal rilievo che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, nella parte relativa agli effetti degli accertamenti eseguiti dal personale ispettivo degli enti previdenziali, può ingenerare un dubbio di legittimità costituzionale.

La Commissione conviene a maggioranza.

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore ACQUARONE, il quale prospetta l'opportunità di riservare la disciplina di cui all'emendamento 2.4 alle fonti di natura regolamentare.

Si apre il dibattito.

Il senatore RIVIERA esprime riserve sull'emendamento 2.1, alle quali si associa la senatrice BARBIERI.

Il senatore ACQUARONE, concorde il presidente SAPORITO, ritiene opportuno approfondire la questione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)
(Parere alla 2ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CALVI prospetta l'opportunità di rinviare l'esame, al fine di approfondire le questioni inerenti la reiterazione del provvedimento in titolo.

La senatrice BARBIERI, nel convenire su tale proposta, invita il relatore ad esaminare con attenzione i profili inerenti gli effetti di talune disposizioni sui procedimenti penali pendenti in materia, con particolare riferimento agli eventuali inconvenienti in ordine alla collaborazione con i magistrati inquirenti da parte di soggetti coinvolti nelle vicende di cui si tratta.

L'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 12^a:

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici (887): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905): *parere favorevole con osservazioni.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

Norme generali e di delega per il riordinamento degli studi musicali nella scuola statale di ogni ordine e grado e per l'adeguamento dei relativi titoli di studio all'ordinamento europeo (529), d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

Venerdì 5 febbraio 1993, ore 9,30

Seguito della discussione degli esiti dei lavori del Comitato «Legge Elettorale».

1